

AVVISO AI LETTORI

A partire dal numero di Luglio 2006 il Bollettino in forma cartacea, unica con valore legale, è disponibile esclusivamente, singolarmente o in abbonamento, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. Resta invece solo consultabile sul sito internet dell'Isvap.

Inoltre, a seguito del trasferimento di proprietà della testata dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento Informazione e Editoria all'Isvap, il Bollettino di Luglio 2006 ha assunto la numerazione Anno I - n. 1.

Le condizioni di vendita sono le seguenti:

RIVISTA MENSILE

ITALIA

Fascicolo euro 10,00

Abbonamento annuo euro 80,00

ESTERO

Fascicolo euro 15,00

Abbonamento annuo euro 100,00

(Prezzi doppi, tripli, ecc. per quei fascicoli che, stampati in un unico volume, sostituiscono altrettanti numeri della prevista periodicità)

Conto corrente postale n. 387001

Intestato a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Funzione Arte/Editoria

Piazza Verdi, 10 – 00198 Roma

Contatti:

- abbonamenti 0685082207 – 0685084124
- vendita al pubblico 0685082147 – 0685082591
- fax 0685084117
- e – mail venditeperiodici@ipzs

I fascicoli singoli ed i numeri arretrati possono essere richiesti, anche telefonicamente, e verranno spediti in contrassegno maggiorando l'importo per spese di spedizione a mezzo posta ordinaria o tramite corriere.



Bollettino
Anno II - n. 11

Novembre 2007

ISVAP

(Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

ISVAP

(Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

Bollettino
Anno II - n. 11

Novembre 2007

Dicembre 2007

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

ISVAP
via del Quirinale, 21 • 00187 Roma
tel +39 06 421331 • fax +39 06 42133206
www.isvap.it

Indice

1. ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP	1
1.1 REGOLAMENTI	3
Regolamento n. 8 del 13 novembre 2007 (S.O. n. 245 alla G.U. del 26 novembre 2007n. 275) Regolamento in materia di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione di cui al titolo XVI (misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione), capo IV (liquidazione coatta amministrativa) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.	5
Regolamento n. 9 del 14 novembre 2007 (S.O. n. 245 alla G.U. del 26 novembre 2007n. 275) Disciplina dell'uso di denominazione assicurativa ai sensi dell'articolo 308, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private	23
1.2 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	27
Provvedimento n. 2563 del 15 novembre 2007 (G.U. del 30 novembre 2007 n. 279) Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2008 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209	29
Provvedimento n. 2564 del 26 novembre 2007 (G.U. del 4 dicembre 2007 n. 282) Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del collegio di garanzia	30
1.3 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	35
Provvedimento n. 2561 del 7 novembre 2007 (G.U. del 19 novembre 2007 n. 269) Decadenza della Rappresentanza Generale per l'Italia di Scor Global Life Compagnia di Riassicurazioni Svizzera SA (già Revios Compagnia di Riassicurazioni Svizzera S.A.), con sede in Milano, Via Appiani 12, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa	37
Provvedimento n. 2562 del 14 novembre 2007 Diniego a Fundacion Mapfre dell'autorizzazione ad assumere, per il tramite di Mapfre S.A., una partecipazione rilevante pari al 50% del capitale sociale di Compagnia Italiana Rischi Aziende s.p.a, con sede in Milano.....	39
Provvedimento n. 2565 del 30 novembre 2007 Autorizzazione a Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, ad assumere, per il tramite di Banca CR Firenze S.p.A., con sede in Firenze, il controllo di Centrovita Assicurazioni S.p.A., con sede in Firenze.....	41
Provvedimento n. 2566 del 30 novembre 2007 (G.U. del 10 dicembre 2007 n. 286) Autorizzazione a Chiara Assicurazioni Compagnia di Assicurazioni sui Danni Società per Azioni, in breve Chiara Assicurazioni S.p.A., con sede in Desio (MI), ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.....	43
Provvedimento n. 2567 del 30 novembre 2007 (G.U. del 10 dicembre 2007 n. 286) Fusione per incorporazione della società Duomo Previdenza S.p.A., con sede in Milano, in Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, con sede in Verona.	45

2.	ASSETTI PROPRIETARI	47
2.1	ART. 9 LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20 E ARTT. 68 E 69 D.LGS. 9 SETTEMBRE 2005, N. 209 – AUTORIZZAZIONI ALL’ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ASSICURATIVE (NOVEMBRE 2007).....	49
3.	PARTECIPAZIONI.....	51
3.1	PUBBLICAZIONI, ORDINATE PER SOCIETÀ ASSICURATIVA DICHIARANTE, RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20, COME SOSTITUITO DALL’ART. 114, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 174. (NOVEMBRE 2007) ..	53
4.	PROVVEDIMENTISANZIONATORI.....	65
4.1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE.....	67
4.2	SANZIONI DISCIPLINARI:RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI.....	519
OMISSIS		
5.	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO.....	523
5.1	SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA.....	525
6.	ELENCO DEI PERITI ASSICURATIVI	527
6.1	PERITI ASSICURATIVI ISCRITTI NEL RUOLO NAZIONALE.....	529
7.	PARERI RESI ALL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, L. 287/90).....	531
	Parere del 2 novembre 2007 Parere ai sensi dell’art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 - procedimento in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell’operazione di acquisizione da parte del gruppo Banco Popolare Soc. Coop. di una partecipazione totalitaria del capitale sociale della società N ovara Assicura S.p.A.	533
	Parere del 12 novembre 2007 Parere ai sensi dell’art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 - procedimento in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell’operazione di acquisizione del controllo esclusivo di Bawag P.S.K. Versicherung AG da parte di Generali Holding Vienna AG	536
8.	ALTRE NOTIZIE.....	539
8.1	MODIFICHE STATUTARIE	541
	Allianz S.p.A. (già Ras S.p.A.) – Trasferimento della sede sociale	541
	Cambio della denominazione sociale di Montepaschi Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.....	541
	Cambio della denominazione sociale di Montepaschi Vita S.p.A., con sede in Roma	541

8.2	<i>COMUNICAZIONI</i>	541
	Comunicazione del cambio della forma sociale di Scor Global Life S.A.	541
8.3	<i>TRASFERIMENTO DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO</i>	542
	Comunicazione della fusione per incorporazione e del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs AG nella HDI Industrie Versicherung AG, entrambe con sede in Germania	542
8.4	<i>CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER I MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2008</i>	543
8.5	<i>TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA</i> ..	544
	Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione espressi in euro	544
9.	<i>BILANCIO ISVAP</i>	545

**1. ATTIVITA'
PROVVEDIMENTALE
ISVAP**

1.1 REGOLAMENTI

Regolamento n. 8 del 13 novembre 2007 (S.O. n. 245 alla G.U. del 26 novembre 2007 n. 275)

Regolamento in materia di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione di cui al titolo XVI (misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione), capo IV (liquidazione coatta amministrativa) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, come modificato dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80, le cui disposizioni, se compatibili, sono applicabili alle liquidazioni coatte amministrative delle imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 245, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per quanto da questo non espressamente previsto;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I – Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

TITOLO II – Poteri e funzionamento degli organi della procedura

Capo I – Commissario liquidatore

Sezione I – Direttive per lo svolgimento della procedura

- Art. 4 (Principi generali)
- Art. 5 (Atti soggetti ad autorizzazione preventiva dell'ISVAP)
- Art. 6 (Gestione delle disponibilità finanziarie)

- Art. 7 (Mezzi di pagamento)
- Art. 8 (Affidamento di incarichi a legali e professionisti)
- Art. 9 (Locazione di immobili)
- Art. 10 (Informativa all'ISVAP)

Sezione II – Direttive in materia di liquidazione dell'attivo

- Art. 11 (Liquidazione dell'attivo)
- Art. 12 (Vendite di immobili)
- Art. 13 (Pubblicità delle vendite immobiliari)
- Art. 14 (Vendite di titoli e di quote di società controllate)
- Art. 15 (Vendite di beni mobili)
- Art. 16 (Atti di cui all'art. 35 della legge fallimentare)
- Art. 17 (Abbandono, rinuncia e riduzione di crediti)
- Art. 18 (Transazioni)
- Art. 19 (Cancellazione, restrizione e riduzione di ipoteche)

Capo II – Comitato di sorveglianza

- Art. 20 (Pareri del comitato di sorveglianza)
- Art. 21 (Riunioni del comitato di sorveglianza)
- Art. 22 (Obblighi di informativa all'ISVAP)

TITOLO III – Informativa ai creditori della liquidazione

- Art. 23 (Informativa ai creditori sull'andamento della liquidazione)
- Art. 24 (Informativa ai creditori noti di altri Stati membri)

TITOLO IV – Esecuzione del concordato nella liquidazione

- Art. 25 (Direttive in materia di esecuzione del concordato)

TITOLO V – Disposizioni finali

- Art. 26 (Abrogazioni)
- Art. 27 (Pubblicazione)
- Art. 28 (Entrata in vigore)

Elenco degli allegati

N. 1: Prospetti riassuntivi e di dettaglio delle spese/pagamenti e degli incassi della liquidazione nel trimestre

N. 2: Testo base del bando di gara per la vendita degli immobili

N. 3: Scheda informativa ai creditori sull'andamento della liquidazione

N. 4: Schema di comunicazione ai creditori noti di altri Stati membri

TITOLO I – Disposizioni di carattere generale

Articolo 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 250, commi 2, 3 e 4, 253, comma 5, 257, comma 1 e 263, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) “conti liberi”: i conti bancari e postali intestati alla liquidazione che accolgono le disponibilità liquide destinate alle esigenze della gestione corrente;
 - b) “conti vincolati”: i conti intestati alla liquidazione che accolgono le disponibilità liquide diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui alla lettera a) e che sono soggetti per ogni utilizzo al parere motivato del comitato di sorveglianza ed alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP;
 - c) “decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;
 - d) “ente di gestione fiduciaria”: l'ente di cui all'abrogato articolo 45 del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, comunque denominato e costituito, che ha per oggetto la gestione fiduciaria dei beni conferiti da terzi, corrispondendo utili sulla gestione;
 - e) “Fondo di garanzia per le vittime della strada”: il Fondo costituito presso la CONSAP e previsto dagli articoli 283 e seguenti del decreto;
 - f) “ISVAP” o “Autorità”: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo”;
 - g) “legge fallimentare”: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 e dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169;
 - h) “organi della procedura”: il commissario liquidatore ed il comitato di sorveglianza preposti, rispettivamente, alla gestione ed al controllo della liquidazione;
 - i) “restrizione di ipoteca”: la limitazione dell'iscrizione dell'ipoteca a una parte dei beni;
 - j) “riduzione di ipoteca”: la riduzione della somma per la quale è stata effettuata l'iscrizione dell'ipoteca;
 - k) “Stato membro”: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea.

Articolo 3

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a tutte le procedure di liquidazione coatta amministrativa:
 - a) delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede in Italia;
 - b) di sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede in uno Stato terzo e di imprese di riassicurazione con sede in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
 - c) delle società che hanno esercitato, senza disporre della relativa autorizzazione, l'attività di un ente di gestione fiduciaria.
2. Le medesime disposizioni si applicano, nei limiti di cui all'articolo 265 del decreto, alle procedure di liquidazione coatta amministrativa di imprese non autorizzate.
3. Alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto non si applica l'articolo 24 del presente Regolamento.

TITOLO II – Poteri e funzionamento degli organi della procedura

Capo I – Commissario liquidatore

Sezione I – Direttive per lo svolgimento della procedura

Articolo 4

(Principi generali)

1. Nello svolgimento delle operazioni della liquidazione il commissario liquidatore si attiene a criteri di economicità della gestione, valuta il rapporto costi-benefici delle operazioni, provvede agli adempimenti e persegue le finalità della procedura con la necessaria sollecitudine, anche avuto riguardo alla durata triennale del suo incarico ai sensi degli articoli 246, comma 1 e 341, comma 1 del decreto e si conforma alle direttive di cui al presente capo.

Articolo 5

(Atti soggetti ad autorizzazione preventiva dell'ISVAP)

1. Fatte salve le disposizioni di legge che prevedono l'autorizzazione preventiva dell'ISVAP per il compimento di singole operazioni, il commissario liquidatore sottopone alla preventiva autorizzazione dell'Autorità i seguenti atti:
 - a) apertura e chiusura di conti bancari e postali e di libretti di deposito bancari e postali;
 - b) investimento e disinvestimento anticipato in titoli di Stato delle disponibilità liquide della procedura depositate presso conti vincolati;
 - c) trasferimento di disponibilità liquide dai conti vincolati ai conti liberi destinati alle esigenze della gestione corrente della procedura;
 - d) prelievo dai conti vincolati di disponibilità liquide per pagamenti da effettuare a terzi;

- e) nomina di suoi collaboratori per lo svolgimento, sotto la sua responsabilità, di attività in favore della liquidazione, rinnovo dei relativi incarichi, determinazione, in ogni caso per un periodo non superiore ad un anno, della durata dell'incarico e dei compensi professionali;
 - f) nomina di legali nei giudizi promossi dalla liquidazione e di professionisti per prestazioni da svolgere nell'interesse della procedura e determinazione dei relativi compensi, nel caso in cui questi siano di importo, anche stimato, superiore a 25.000 euro ovvero di valore indeterminato. Qualora più professionisti siano incaricati per la stessa pratica, i relativi compensi sono sommati ai fini del limite prima indicato;
 - g) nomina di legali nei giudizi avviati da terzi nei confronti della liquidazione e determinazione dei relativi compensi, nel caso in cui questi siano di importo, anche stimato, superiore a 25.000 euro ovvero di valore indeterminato. Qualora più professionisti siano incaricati per la stessa pratica, i relativi compensi sono sommati ai fini del limite prima indicato;
 - h) spese della liquidazione, comprese quelle relative agli incarichi professionali di cui alle lettere f) e g), se di importo singolo, anche stimato, superiore a 25.000 euro. Qualora correlate a prestazioni periodiche o a carattere continuativo, le spese sono sottoposte ad autorizzazione se di importo complessivo su base annua superiore a 25.000 euro;
 - i) vendita di immobili;
 - l) vendita di titoli acquistati dall'impresa prima del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e di quote di società controllate, qualunque ne sia il valore;
 - m) vendita di beni mobili in blocco e di singoli beni mobili di valore stimato superiore a 25.000 euro;
 - n) locazione a terzi di immobili di proprietà della liquidazione e locazione da parte della liquidazione di immobili di terzi, nonché eventuale rinnovo dei contratti di locazione medesimi.
2. Con riguardo alle procedure aperte successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento il commissario liquidatore, nella fase di primo avvio delle operazioni e per comprovati motivi di necessità ed urgenza, in deroga a quanto stabilito negli articoli 5, comma 1, lettera a) e 20, comma 2, può provvedere all'apertura di conti bancari e postali, nonché di libretti di deposito bancari e postali, salvo richiedere successiva ratifica al comitato di sorveglianza e all'ISVAP.

Articolo 6

(Gestione delle disponibilità finanziarie)

1. Il commissario liquidatore effettua le operazioni di deposito e di investimento delle disponibilità finanziarie della liquidazione per il tramite di banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che dispongano di adeguata presenza di sportelli sul territorio nazionale e siano dotate di adeguata consistenza di patrimonio e di struttura, ovvero per il tramite del servizio di bancoposta.

2. Per ciascuna procedura il commissario liquidatore utilizza, di norma, due distinti conti accesi presso i soggetti di cui al comma 1 e scelti previa valutazione e comparazione dei servizi offerti, tenendo anche conto delle specifiche esigenze della liquidazione:
 - a) il conto libero, che accoglie le disponibilità finanziarie destinate alle esigenze correnti della liquidazione e che non può avere in nessun momento una giacenza superiore a 500.000 euro;
 - b) il conto vincolato, che è alimentato dalle restanti disponibilità liquide della procedura ed è soggetto al parere motivato del comitato di sorveglianza ed alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP per le operazioni di prelievo, di trasferimento e di investimento.
3. Il commissario liquidatore autorizzato a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, alla liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, può utilizzare, in aggiunta ai due conti di cui al comma 2, un terzo conto acceso presso una delle banche indicate dallo stesso Fondo e soggetto alla disciplina del conto libero.
4. Per documentate necessità della procedura il commissario liquidatore può richiedere all'ISVAP in via eccezionale, previo parere del comitato di sorveglianza, autorizzazione ad utilizzare ulteriori conti, sia liberi sia vincolati.
5. Con le disponibilità liquide di cui al conto vincolato il commissario liquidatore può effettuare operazioni di investimento soltanto in titoli di Stato di durata non superiore ad un anno. I titoli acquistati sono inseriti in un conto deposito titoli collegato al conto vincolato.
6. Ai fini dell'autorizzazione all'utilizzo del conto vincolato, il commissario liquidatore presenta istanza motivata all'ISVAP, indicando le ragioni dell'utilizzo, gli estremi di riferimento del conto ed il soggetto depositario; nel caso in cui si tratti di operazioni che interessano anche i conti liberi, il commissario liquidatore riporta nella medesima istanza i riferimenti bancari o postali dei conti stessi.
7. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione all'investimento in titoli di Stato delle somme depositate nel conto vincolato, o all'utilizzo delle disponibilità ivi giacenti, ovvero al trasferimento delle somme medesime ad altro conto della procedura, con comunicazione diretta al commissario liquidatore ed ai soggetti depositari interessati all'operazione.
8. L'eventuale disinvestimento totale o parziale dei titoli acquistati prima della loro scadenza è subordinato al parere del comitato di sorveglianza ed all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP. Alla scadenza naturale dei titoli il relativo controvalore è accreditato sul conto vincolato. Il commissario liquidatore trasmette all'Autorità copia della documentazione relativa all'operazione di acquisto o di disinvestimento anticipato entro 10 giorni dal pervenimento della documentazione stessa.
9. Il commissario liquidatore informa gli enti depositari dell'esistenza dei vincoli autorizzatori ISVAP di cui al presente articolo e delle disposizioni ivi contenute in merito alla tipologia degli investimenti consentiti, all'utilizzo delle somme depositate ed alle modalità di rilascio della relativa autorizzazione.
10. Il commissario liquidatore procede ad effettuare riparti parziali o ad erogare acconti in favore dei creditori, fermi i limiti di legge, ogni qualvolta le disponibilità liquide lo consentano.

Articolo 7

(Mezzi di pagamento)

1. Il mezzo ordinario e normale di pagamento, tanto per i terzi debitori della procedura quanto per il commissario liquidatore, è il bonifico bancario o postale. Qualora si tratti di incassi della liquidazione il bonifico è effettuato a favore del conto corrente intestato alla liquidazione medesima; per i pagamenti disposti dal commissario liquidatore il bonifico è effettuato sul conto corrente dell'avente diritto. In ambedue i casi è specificata la causale dell'operazione.
2. Per i pagamenti a terzi o per gli incassi della procedura di importo compreso tra 3.000 euro e 6.000 euro può essere utilizzato, in alternativa al bonifico bancario o postale, l'assegno circolare o l'assegno postale vidimato intestato, rispettivamente, al terzo creditore e al commissario liquidatore nella qualità, ovvero direttamente alla liquidazione.
3. Per i pagamenti a terzi e per gli incassi della procedura di importo inferiore a 3.000 euro può essere utilizzato l'assegno bancario o postale, intestato come previsto al comma 2.
4. Il pagamento in contanti, non consentito per gli incassi della procedura, può essere effettuato dal commissario liquidatore soltanto in via eccezionale e per importi non superiori a 200 euro per singola operazione. Il medesimo vincolo sussiste nel caso di pagamenti frazionati di importo inferiore a 200 euro ma riconducibili alla stessa operazione.
5. Nelle vendite immobiliari è utilizzato l'assegno circolare per le somme incamerate dalla liquidazione. L'assegno, intestato al commissario liquidatore nella qualità o direttamente alla procedura, è utilizzato sia per il versamento della cauzione sia per il pagamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario. Le somme rivenienti dalla vendita sono depositate dal commissario liquidatore sul conto corrente bancario vincolato.

Articolo 8

(Affidamento di incarichi a legali e professionisti)

1. Nell'affidamento degli incarichi a legali ed ad altri professionisti il commissario liquidatore limita il numero delle cause e pratiche affidate allo stesso professionista, per evitare fenomeni di concentrazione degli incarichi stessi, ed opera in modo tale da evitare situazioni di conflitto di interessi.
2. Il commissario liquidatore determina gli onorari da riconoscere tenendo conto del principio di contenimento dei costi della procedura ed in ogni caso delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248. Il commissario liquidatore sottopone la misura dell'onorario al parere del comitato di sorveglianza e all'autorizzazione dell'ISVAP, nei limiti di cui al presente Regolamento.

Articolo 9

(Locazione di immobili)

1. Il commissario liquidatore privilegia in via generale la celere vendita all'asta degli immobili liberi da vincoli locativi e valuta adeguatamente i casi nei quali può risultare opportuno concedere in locazione a terzi immobili di proprietà della liquidazione. In ogni caso, l'eventuale contratto di locazione è stipulato a condizioni e prezzi di mercato.
2. In caso di locazione da parte della liquidazione di immobili di proprietà di terzi, il commissario liquidatore valuta le effettive esigenze locative della procedura ed i connessi costi, avendo cura di contenerne quanto più possibile la misura.

Articolo 10

(Informativa all'ISVAP)

1. Il commissario liquidatore trasmette all'ISVAP, dopo averlo preventivamente sottoposto al comitato di sorveglianza, l'elenco analitico delle spese della liquidazione, di qualunque natura ed ammontare, ivi comprese le uscite per pagamenti di acconti e riparti ai creditori, sostenute in ciascun trimestre nonchè degli incassi effettuati nel trimestre medesimo, mediante compilazione di un prospetto riassuntivo corredato di prospetti di dettaglio redatti in conformità agli schemi di cui all'allegato n. 1 al presente Regolamento.
2. Il comitato di sorveglianza dà atto dell'avvenuta comunicazione da parte del commissario liquidatore dell'elenco di cui al comma 1 nel verbale della riunione nella quale è effettuata la relativa consegna e annota le eventuali osservazioni o rilievi nel verbale medesimo o in quello immediatamente successivo.
3. I prospetti di cui al comma 1 sono corredati da copia degli estratti conto bancari e postali riportanti gli addebiti relativi alle spese e gli accrediti per gli incassi effettuati nello stesso trimestre, nonchè da copia della documentazione giustificativa delle spese se di importo unitario superiore a 3.000 euro, ovvero nel caso di pagamenti frazionati di importo inferiore a 3.000 euro ma riconducibili alla stessa operazione.
4. I documenti di cui ai commi 1 e 3 sono trasmessi all'ISVAP entro 60 giorni dalla fine di ciascun trimestre di riferimento.
5. Il commissario liquidatore dà riscontro alle richieste dell'ISVAP in merito agli atti della gestione liquidatoria e in ordine all'andamento della procedura entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diverso termine assegnato dall'Autorità.

Sezione II - Direttive in materia di liquidazione dell'attivo

Articolo 11

(Liquidazione dell'attivo)

1. Il commissario liquidatore, fatte salve le disposizioni di legge e quelle previste dal presente Regolamento in materia di preventiva acquisizione del parere motivato del comitato di sorveglianza e dell'autorizzazione dell'ISVAP, si attiene alle direttive di cui alla presente sezione.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il commissario liquidatore comunica all'ISVAP il programma di vendita dettagliato delle attività dell'impresa da realizzare nel corso dell'anno successivo e l'elenco dei beni per i quali non ritiene possibile l'alienazione stessa, motivandone adeguatamente le ragioni. Il programma di vendita è corredato dal parere motivato del comitato di sorveglianza.
3. Per le liquidazioni aperte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto il programma di vendita di cui al comma 2 è comunicato all'ISVAP la prima volta entro sei mesi dall'apertura della procedura e successivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 12

(Vendite di immobili)

1. Il commissario liquidatore provvede con sollecitudine alle operazioni relative alla vendita dei beni immobili, con priorità per quelli non concessi in locazione, e promuove ogni iniziativa necessaria a superare le circostanze che impediscono o ostacolano la celere attivazione della procedura di vendita, provvedendo in tempo utile alla disdetta degli eventuali contratti di locazione. Il commissario valuta anche la possibilità e la convenienza di porre in vendita immobili concessi in locazione.
2. Il commissario liquidatore si rende parte attiva ed efficiente nello svolgimento degli adempimenti amministrativi inerenti gli immobili, inclusa la sollecitazione dell'opera dei notai o degli studi tecnico-professionali eventualmente incaricati.
3. Gli adempimenti di cui al comma 2 sono effettuati prima di richiedere all'ISVAP l'autorizzazione alla vendita dell'immobile.
4. Le vendite immobiliari sono effettuate previa acquisizione da parte del commissario liquidatore di perizie aggiornate sul valore dell'immobile redatte dall'Agenzia del Territorio sulla base di apposita convenzione stipulata con l'ISVAP. A tal fine, nel caso in cui disponga di perizia con data anteriore di due anni rispetto a quella dell'istanza di autorizzazione alla vendita presentata all'Autorità, il commissario liquidatore richiede con sollecitudine all'Agenzia del Territorio l'aggiornamento della stima. Qualora il commissario liquidatore ritenga comunque di richiedere l'autorizzazione all'ISVAP per la vendita di un immobile la cui data di perizia sia anteriore di due anni, ne indica in modo specifico le motivazioni nella relativa istanza.
5. Le vendite immobiliari sono di norma effettuate mediante gara dinanzi al notaio designato con il sistema delle offerte segrete. Il relativo bando di gara è predisposto in conformità al testo base di cui all'allegato 2 al presente Regolamento. Nel caso in cui il commissario liquidatore, ricorrendo specifiche esigenze, intenda apportarvi modifiche, ne illustra adeguatamente le motivazioni nell'istanza di autorizzazione alla vendita presentata all'ISVAP.

6. Il bando di gara, previamente sottoposto al parere del comitato di sorveglianza, è allegato alla istanza di autorizzazione all'ISVAP, unitamente allo schema di avviso oggetto di pubblicazione sulla stampa.
7. Non appena stabilita la data fissata per la gara, il commissario liquidatore ne dà immediata comunicazione all'ISVAP a mezzo telefax. Entro 10 giorni dalla conclusione dell'asta il commissario liquidatore ne comunica l'esito all'Autorità allegando copia del verbale di gara redatto dal notaio designato ed indicando l'importo delle spese di pubblicità sostenute.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle vendite di beni immobili di proprietà delle società controllate.

Articolo 13

(Pubblicità delle vendite immobiliari)

1. Gli avvisi di gara relativi a vendite immobiliari sono pubblicati sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, se del caso, anche su giornali ad inserzioni gratuite, nell'ambito degli spazi appositamente dedicati alle aste giudiziarie e/o alle vendite immobiliari.
2. La pubblicità d'asta è effettuata almeno quarantacinque giorni prima del termine fissato per la gara. Gli avvisi di pubblicità devono essere adeguati nella forma e nelle modalità, avuto riguardo al tipo e all'importanza dell'immobile oggetto di vendita. Nel caso di vendite plurime e contestuali poste in essere dal commissario liquidatore con riferimento ad immobili di proprietà di una o più liquidazioni (per imprese appartenenti al medesimo gruppo), sono privilegiate forme di pubblicità cumulative, tramite inserzione in un unico annuncio di più cespiti.
3. Gli uffici della liquidazione forniscono ai soggetti interessati, ove richiesto, tutte le informazioni utili alla formulazione dell'offerta di acquisto e consentono la visita degli immobili da alienare.
4. L'annuncio pubblicitario, da effettuare per sunto sulla base del bando di gara depositato presso il notaio designato, riporta almeno i seguenti elementi:
 - a) sintetica descrizione dell'immobile oggetto dell'asta;
 - b) prezzo base;
 - c) clausola di aggiudicazione anche con offerta pari al prezzo base;
 - d) importo degli aumenti minimi e dei suoi multipli;
 - e) deposito del 15% del prezzo base, di cui il 10% a titolo di cauzione ed il 5% per spese;
 - f) offerte in busta chiusa intestate alla liquidazione, da far pervenire al notaio designato almeno tre giorni prima di quello fissato per la gara.

Articolo 14

(Vendite di titoli e di quote di società controllate)

1. La vendita dei titoli acquistati dall'impresa prima del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, qualunque ne sia il valore, è sottoposta al parere preventivo motivato del comitato di sorveglianza e all'autorizzazione dell'ISVAP. Ai fini della vendita, il liquidatore assume come riferimento i valori correnti di mercato ove esistenti, ovvero quelli risultanti da apposita perizia.
2. La vendita di quote di società controllate è di norma effettuata mediante gara con il sistema delle offerte segrete.

Articolo 15

(Vendite di beni mobili)

1. La vendita di singoli beni mobili è soggetta a parere preventivo motivato del comitato di sorveglianza nel caso in cui siano di valore stimato superiore a 15.000 euro. Se il valore è superiore a 25.000 euro o nel caso di beni mobili in blocco la vendita è sottoposta anche all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP.
2. Ai fini della vendita, il commissario liquidatore utilizza forme di pubblicità di norma gratuite o, comunque, di costo contenuto rispetto al valore dei beni da vendere. Dopo aver inutilmente esperito due tentativi di vendita pubblicizzati con le forme predette, il secondo dei quali anche con riduzione del prezzo fino al 20% del valore stimato dei beni, il commissario liquidatore può ricorrere nell'ordine:
 - a) alle trattative private sulla base dell'ultimo prezzo di vendita;
 - b) alla cessione al migliore offerente;
 - c) in caso di beni privi di concreto valore commerciale, all'invio presso una pubblica discarica.

Articolo 16

(Atti di cui all'art. 35 della legge fallimentare)

1. Gli atti di cui all'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall'articolo 31 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 e dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, sono posti in essere dal commissario liquidatore previa acquisizione del parere motivato del comitato di sorveglianza, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 19 del presente Regolamento, ove di importo non superiore ad euro 25.000; se di ammontare superiore a detto limite, o in presenza del parere contrario del comitato di sorveglianza, il commissario liquidatore richiede l'autorizzazione dell'ISVAP.
2. Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19.

Articolo 17

(Abbandono, rinuncia e riduzione di crediti)

1. Il commissario liquidatore provvede con sollecitudine, subito dopo l'apertura della procedura, ad avviare le iniziative di recupero dei crediti dell'impresa. In relazione a ciascuna posizione creditoria valuta, prima dell'inizio dell'azione giudiziaria ed ai fini dell'eventuale abbandono, della rinuncia o della riduzione del credito, l'esistenza di eventuali procedure concorsuali a carico del debitore, la consistenza del patrimonio escutibile del debitore in rapporto al credito della liquidazione, l'ammontare del credito stesso confrontato con i costi da sostenere per il suo recupero, l'eventuale maturazione della prescrizione del credito, l'irreperibilità del debitore accertata tramite indagini specifiche.
2. In ogni caso, l'eventuale abbandono, rinuncia o riduzione del credito sono attuati dal commissario liquidatore previa compensazione ove possibile, totale o parziale, con i crediti per i quali il debitore risulta ammesso o da ammettere allo stato passivo.
3. Qualora sia stata autorizzata dall'ISVAP la corresponsione di somme ai creditori a titolo di acconti o di riparti, il commissario liquidatore provvede a trattenere i relativi importi sino a concorrenza dell'eventuale credito complessivamente vantato nei confronti del debitore ammesso o da ammettere allo stato passivo.
4. Nel caso in cui la liquidazione sia in possesso di un titolo esecutivo nei confronti del debitore il commissario liquidatore può procedere all'abbandono, alla rinuncia e alla riduzione dei crediti, senza iniziare l'azione esecutiva o abbandonando quella eventualmente già avviata, quando, in presenza di una o più delle circostanze di cui al comma 1, accerti l'impossibilità di recuperare, totalmente o parzialmente, il credito vantato ovvero giudichi non conveniente per la procedura, in termini di costi e tempi, il recupero stesso.
5. Nel caso in cui l'attività di recupero del credito sia stata affidata ad un legale, l'abbandono, la rinuncia e la riduzione del credito sono posti in essere dal commissario liquidatore, tenuto conto di quanto previsto al comma 1, dopo aver acquisito il parere motivato del legale medesimo.
6. L'abbandono, la rinuncia totale o parziale del credito e la sua riduzione, nei casi di cui al presente articolo, non hanno alcun valore legale di remissione nei confronti del debitore.

Articolo 18

(Transazioni)

1. L'eventuale transazione del credito della liquidazione è effettuata dal commissario liquidatore tenendo conto della situazione economico-patrimoniale del debitore, dell'importo da questi offerto in via transattiva in rapporto al credito complessivo, dell'entità e dei tempi del pagamento in forma rateale eventualmente proposto dal debitore nonché delle garanzie offerte, dei costi e tempi necessari ad iniziare o proseguire azioni giudiziarie o esecutive di recupero e del loro possibile esito.
2. Il commissario liquidatore, nella definizione dell'accordo transattivo, tiene conto, ove possibile, anche delle somme per le quali il debitore risulta ammesso o da ammettere allo stato passivo.
3. Nel caso di trattati di riassicurazione il commissario liquidatore, senza attendere la definizione dei singoli sinistri da essi coperti, può procedere alla loro chiusura in via

transattiva, anche avvalendosi della consulenza di soggetti professionalmente qualificati, addebitando al riassicuratore le riserve sinistri, opportunamente valutate dalla procedura ed eventualmente ridotte per tener conto dell'immediato conseguimento della liquidità offerta, e l'intero saldo liquido per la procedura, ove accertato. La riduzione delle riserve può essere concessa dal commissario liquidatore, previo parere favorevole del comitato di sorveglianza. L'autorizzazione dell'ISVAP è necessaria per le operazioni di importo superiore a 25.000 euro.

4. Nel caso in cui l'attività di recupero del credito sia stata affidata ad un legale o ad un soggetto qualificato, il commissario effettua la transazione dopo aver acquisito il loro parere motivato.

Articolo 19

(Cancellazione, restrizione e riduzione di ipoteche)

1. In relazione ai contratti di vendita di immobili perfezionati dall'impresa prima del provvedimento di liquidazione coatta, per i quali il compratore abbia rilasciato garanzia ipotecaria a favore dell'impresa stessa, il commissario liquidatore, ove sia stato interamente versato il prezzo pattuito e non esistano gli estremi per l'esercizio di eventuali azioni revocatorie, può rilasciare l'assenso alla cancellazione del relativo vincolo.
2. Nel caso in cui a margine dell'ipoteca iscritta a favore della compagnia liquidata, sia stata effettuata annotazione a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto in forza di provvedimento ministeriale o dell'ISVAP, il commissario liquidatore, intervenuto il provvedimento dell'Autorità che autorizza la Conservatoria dei Registri immobiliari alla cancellazione, può rilasciare l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca a suo tempo iscritta sempreché tutte le obbligazioni derivanti dal contratto sottostante siano state adempiute.
3. Nel caso di ipoteca iscritta su immobili dell'impresa a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto in forza di provvedimento ministeriale o dell'ISVAP, la relativa cancellazione, restrizione e riduzione sono disposte con provvedimento dell'Autorità su istanza motivata del commissario liquidatore presentata dopo la vendita dell'immobile e l'avvenuto incasso del relativo prezzo.
4. Nel caso di vincoli iscritti su beni mobili dell'impresa, ivi compresi i titoli e le quote di società controllate, a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto in forza di provvedimento ministeriale o dell'ISVAP, la relativa cancellazione è disposta con provvedimento dell'Autorità su istanza motivata del commissario liquidatore.

Capo II – Comitato di sorveglianza

Articolo 20

(Pareri del comitato di sorveglianza)

1. Nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 250, comma 2, del decreto, al comitato di sorveglianza spetta il compito di controllare il regolare e celere corso della liquidazione e la rispondenza delle operazioni compiute dal commissario liquidatore alle finalità perseguite e alle prescrizioni dell'ISVAP, esercitando poteri di controllo attivo e costante sugli atti della gestione commissariale, in particolare su quelli di natura patrimoniale, ed esprimendo un giudizio sulla legittimità, opportunità e convenienza degli atti stessi, nonchè sull'adeguatezza delle procedure amministrative attuate dal commissario liquidatore.
2. Oltrechè nei casi previsti dalle disposizioni di cui al Titolo XVI, Capo IV, del decreto, il comitato di sorveglianza esprime preventivo parere motivato al commissario liquidatore con riguardo agli atti di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, salvo quanto indicato al comma 3, nonchè in relazione alle seguenti operazioni:
 - a) trasferimento del portafoglio, totale o parziale, ai sensi dell'articolo 257, comma 3, del decreto;
 - b) accensione di mutui, effettuazione di altre operazioni finanziarie passive e costituzione in garanzia di attività aziendali, ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 257, comma 5, del decreto;
 - c) delega a terzi, in casi eccezionali, per il compimento di singoli atti, ai sensi dell'articolo 250, comma 7, del decreto;
 - d) proseguimento di operazioni in corso all'atto di avvio della liquidazione specificamente individuate, ai sensi dell'articolo 245, comma 6, del decreto.
3. Il parere di cui al comma 2 è espresso dal comitato di sorveglianza con riferimento alle operazioni di cui all'articolo 5, lettere f) ed h) nel caso in cui queste siano di importo superiore a 15.000 euro e fino a 25.000 euro. In presenza di parere contrario espresso dal comitato al compimento delle operazioni di cui al presente comma, il commissario liquidatore, ove invece lo ritenga necessario, ne informa l'ISVAP e richiede, motivandone le ragioni, la relativa autorizzazione.
4. Il comitato di sorveglianza esprime preventivo parere motivato sui criteri di formazione dell'elenco dei creditori ammessi allo stato passivo e delle somme riconosciute a ciascuno, con i diritti relativi e l'ordine di prelazione, e dell'elenco dei creditori esclusi, ai sensi dell'articolo 252, comma 7, del decreto, nonchè sulle modifiche del registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche e della sua composizione, ai sensi dell'articolo 258, comma 2, del decreto.
5. L'ISVAP può sottoporre al preventivo parere motivato del comitato di sorveglianza atti della gestione liquidatoria o singole questioni non previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Articolo 21

(Riunioni del comitato di sorveglianza)

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta per ogni trimestre. Alle riunioni partecipa il commissario liquidatore se richiesto dal presidente del comitato.

2. Le riunioni del comitato di sorveglianza sono riportate nei relativi verbali, sottoscritti dal presidente del comitato. Le riunioni possono essere convocate dal commissario liquidatore sulla base di un ordine del giorno trasmesso ai componenti del collegio almeno 5 giorni prima della riunione, e dal presidente del comitato stesso laddove lo ritenga opportuno in relazione a specifiche questioni da trattare.
3. I verbali delle riunioni sono conservati nella sede della liquidazione a cura del presidente e sono trasmessi in copia all'ISVAP dal commissario liquidatore nei 10 giorni successivi alla data della riunione. In casi particolari di necessità ed urgenza e su richiesta del commissario liquidatore, i componenti del comitato di sorveglianza senza necessità di riunirsi possono trasmettere al commissario liquidatore il loro parere sulle materie ad essi sottoposte. Il parere espresso è trascritto nel primo verbale di riunione utile.

Articolo 22

(Obblighi di informativa all'ISVAP)

1. Il comitato di sorveglianza segnala all'ISVAP senza indugio le situazioni di irregolarità della gestione liquidatoria che dovesse riscontrare nell'esercizio delle sue funzioni, nonché gli ostacoli o impedimenti al celere andamento delle operazioni e le disfunzioni o inadeguatezze delle procedure poste in essere dal commissario liquidatore. A tal fine il presidente del comitato di sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, altro componente del comitato, trasmette all'ISVAP una dettagliata relazione sui fatti rilevati il cui contenuto è riportato altresì nei verbali di riunione del comitato stesso.

TITOLO III – Informativa ai creditori della liquidazione

Articolo 23

(Informativa ai creditori sull'andamento della liquidazione)

1. Ai sensi dell'articolo 250, comma 4, del decreto, il commissario liquidatore predispone una informativa per i creditori con cadenza semestrale, rispettivamente al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, sull'andamento della procedura, secondo lo schema riportato nell'allegato n. 3 al presente Regolamento.
2. Il commissario liquidatore trasmette all'ISVAP l'informativa di cui al comma 1 su supporto informatico entro il mese successivo alle scadenze temporali previste. L'informativa è pubblicata nel Bollettino dell'Autorità.

Articolo 24

(Informativa ai creditori noti di altri Stati membri)

1. Ai sensi dell'articolo 253 del decreto, il commissario liquidatore fornisce ai creditori noti che

hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in altri Stati membri dell'Unione Europea le informazioni iniziali mediante avviso redatto in conformità allo schema, al contenuto ed alla lingua riportati nell'allegato n. 4 al presente Regolamento.

2. Il commissario liquidatore fornisce le informazioni di cui al comma 1 all'apertura della procedura e senza indugio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'ultimo indirizzo noto dei singoli creditori risultante agli atti dell'impresa.

TITOLO IV – (Esecuzione del concordato nella liquidazione)

Articolo 25

(Direttive in materia di esecuzione del concordato)

1. Il commissario liquidatore informa l'ISVAP e il comitato di sorveglianza in merito ad ogni ipotesi di concordato formulata, indicando i tempi previsti per l'avvio e la conclusione delle operazioni preliminari di verifica ai fini dell'eventuale presentazione della proposta di cui all'articolo 262, comma 1, del decreto.
2. Il commissario liquidatore trasmette all'ISVAP, non appena ricevuta, la proposta di concordato formulata ai sensi di legge.
3. La proposta di concordato, corredata da una dettagliata e motivata relazione illustrativa del commissario liquidatore, è sottoposta preventivamente alla valutazione del comitato di sorveglianza. Il comitato esprime il suo parere motivato in una apposita relazione.
4. I documenti di cui al comma 3 sono trasmessi all'ISVAP ai fini dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 262, comma 1, del decreto. In occasione del rilascio dell'autorizzazione l'ISVAP indica al commissario liquidatore i quotidiani sui quali pubblicare l'avviso dell'avvenuto deposito del quale dà notizia anche sul proprio sito internet e sul Bollettino.
5. Divenuto esecutivo il concordato, il commissario liquidatore, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintende all'esecuzione del concordato. Ai predetti fini il commissario liquidatore verifica costantemente il rispetto di tutti gli obblighi concordatari di esecuzione, con particolare riguardo al pagamento dei creditori nei tempi previsti e nella misura stabilita e al mantenimento o svincolo, anche parziale, delle garanzie eventualmente offerte. Il commissario liquidatore almeno trimestralmente informa il comitato di sorveglianza, con apposita relazione, sull'andamento della fase esecutiva del concordato. Il comitato di sorveglianza formula con apposita relazione le sue valutazioni sulla relazione del commissario liquidatore, su altri aspetti che ritiene di segnalare in merito all'esecuzione, nonché su specifiche questioni ad esso sottoposte dall'ISVAP. Le relazioni del comitato di sorveglianza sono conservate a cura del presidente.
6. Le relazioni di cui al comma 5 sono trasmesse all'ISVAP, a cura del commissario liquidatore, entro 15 giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento.
7. Il commissario liquidatore provvede ad attivare ogni intervento ritenuto necessario o opportuno ai fini della regolare e celere esecuzione del concordato. Dei predetti interventi e dei relativi esiti il commissario informa senza indugio il comitato di sorveglianza e l'ISVAP,

fatta salva la successiva trascrizione degli atti medesimi nelle relazioni periodiche trimestrali di cui al comma 5.

8. Il commissario liquidatore sottopone la richiesta di svincolo totale o parziale delle eventuali garanzie offerte dall'assuntore al parere motivato del comitato di sorveglianza e all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP.

TITOLO V – Disposizioni finali

Articolo 26

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le seguenti circolari dell'ISVAP:
 - n. 442717/11/1 dell'11 luglio 1984;
 - n. 542704/11/2 del 7 giugno 1995;
 - n. 741574/10/3 del 1° aprile 1997;
 - n. 343614/C del 26 novembre 2003;
 - n. 343616/C del 26 novembre 2003;
 - n. 16-04-443225 del 28 giugno 2004;
 - n. 16-04-444815/30 del 12 ottobre 2004.
2. Dalla data di cui al comma 1 non sono più applicabili le disposizioni contenute nelle circolari ministeriali riguardanti le materie oggetto del presente Regolamento.
3. Fino all'emanazione da parte dell'ISVAP di disposizioni in materia di relazione semestrale del commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 250, comma 4, del decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti le relazioni trimestrali sull'andamento della liquidazione da inviare all'Autorità contenute nelle circolari ISVAP n. 540193/5 del 21 gennaio 1985, n. 541469/5 del 4 aprile 1985 e n. 943335/12/5 del 25 agosto 1999.

Articolo 27

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel Bollettino dell'ISVAP. E' inoltre disponibile sul sito internet dell'Autorità.

Articolo 28

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

ELENCO DEGLI ALLEGATI

N.	OGGETTO
1	Prospetti riassuntivi e di dettaglio delle spese/pagamenti e degli incassi della liquidazione nel trimestre
2	Testo base del bando di gara per la vendita degli immobili
3	Scheda informativa ai creditori sull'andamento della liquidazione
4	Schema di comunicazione ai creditori noti di altri Stati membri

Regolamento n. 9 del 14 novembre 2007 (S.O. n. 245 alla G.U. del 26 novembre 2007 n. 275)

Disciplina dell'uso di denominazione assicurativa ai sensi dell'articolo 308, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private, ed in particolare l'articolo 308, comma 3, che stabilisce che l'ISVAP determina, con regolamento, le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base ad elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle imprese di assicurazione e riassicurazione e dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'art 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) "attività assicurativa": l'attività di cui all'articolo 1, lettera c) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
 - b) "attività riassicurativa": l'attività di cui all'articolo 1, lettera d) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - c) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;
 - d) "elenco annesso al Registro": elenco in cui sono inclusi gli intermediari di assicurazione e riassicurazione con residenza in un altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 116, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - e) "impresa di partecipazione assicurativa capogruppo": la società di cui all'articolo 1, comma 1, lett. aa) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come identificata in base alle norme di cui al Titolo VII, Capo IV del citato decreto e alle relative disposizioni

- di attuazione;
- f) "Registro": Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - g) "Ruolo": Ruolo di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; fino alla sua istituzione, il Ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166;
 - h) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
 - g) "Stato terzo": uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - a) le ipotesi di utilizzo riservato delle parole e delle locuzioni, ai sensi dell'articolo 308, commi 1 e 2, del decreto;
 - b) le ipotesi di utilizzo legittimo in deroga, ai sensi dell'articolo 308, comma 3, del decreto.

Art. 3

(Utilizzo riservato della denominazione assicurativa)

1. L'uso, nella denominazione sociale e in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole o delle locuzioni indicate nell'articolo 308, comma 1, del decreto, nonché degli aggettivi "assicurativo", "riassicurativo" e similari, è riservato alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato membro, abilitate ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, e alle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.
2. L'uso, nella ragione o denominazione sociale e in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole o delle locuzioni indicate nell'articolo 308, comma 2, del decreto è riservato agli intermediari di assicurazione e di riassicurazione iscritti nel Registro, in coerenza con l'attività corrispondente alla sezione di appartenenza, agli intermediari di assicurazione e riassicurazione residenti in altri Stati membri inclusi nell'elenco annesso al Registro, ovvero ai periti assicurativi iscritti nel Ruolo.

Art. 4

(Utilizzo legittimo delle parole o delle locuzioni riservate per l'esistenza di controlli amministrativi)

1. In considerazione dell'esistenza di controlli amministrativi, l'uso delle parole o delle locuzioni riservate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, è consentito anche alle imprese di partecipazione assicurativa capogruppo a condizione che le parole o locuzioni riservate siano accompagnate da altre espressioni descrittive dell'oggetto sociale e che non si generi alcun dubbio in merito alle attività svolte.
2. In deroga al disposto dell'articolo 3, comma 1, il termine "assicurazione" o altro termine equivalente, privo di ulteriori specificazioni, può essere utilizzato dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione, a condizione che dalla documentazione informativa da consegnare ai contraenti risulti in modo inequivoco l'esercizio dell'attività di intermediazione. Gli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti nel Registro come inoperativi possono conservare il termine "assicurazione" o altro termine equivalente, privo di ulteriori specificazioni, esclusivamente nella ragione o denominazione sociale.

Art. 5

(Utilizzo legittimo delle parole o delle locuzioni riservate in base ad elementi di fatto)

1. I soggetti che non svolgono attività assicurativa, riassicurativa, attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa ovvero attività di perito di assicurazione sono legittimati ad utilizzare, nella denominazione sociale, nella ragione sociale e nelle altre comunicazioni al pubblico, le parole "assicurazione", "assicurativa" o similari, a condizione che le stesse siano coerenti con l'oggetto sociale e siano accompagnate da espressioni idonee ad escludere ogni possibilità di equivoco o di ingannevolezza circa la natura delle attività esercitate, quali l'esplicito riferimento ad attività imprenditoriali o professionali diverse dall'attività assicurativa, riassicurativa, di intermediazione assicurativa o di perito assicurativo.
2. Ai fini del comma 1, non sono comunque idonee ad escludere la potenziale ingannevolezza le locuzioni aggiuntive che:
 - a) richiamino attività o fasi di attività ricomprese nella definizione di intermediazione assicurativa di cui all'articolo 106 del decreto, quali ad esempio "consulenza" o "assistenza" e similari;
 - b) richiamino attività o fasi di attività ricomprese nella definizione dell'attività di "perito di assicurazione" di cui all'articolo 156 del decreto, quali "stime" e similari;
 - c) siano talmente generiche da poter potenzialmente ricomprendere le fasi di attività di cui alle lettere a) e b), quali ad esempio "pratiche", "affari", "servizi" e similari.

Art. 6

(Disposizioni transitorie)

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, utilizzano parole o locuzioni riservate ai sensi dell'articolo 308 del decreto e del presente Regolamento sono tenuti ad adeguarsi entro novanta giorni da tale data, eliminando o integrando la ragione o denominazione sociale, nonché ogni pubblicità o comunicazione al pubblico, in modo da non ingenerare equivoci in ordine alle attività effettivamente svolte.

Art. 7

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

1.2 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 2563 del 15 novembre 2007 (G.U. del 30 novembre 2007 n. 279)

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2008 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO in particolare l'articolo 335, comma 2, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, il quale prevede che il contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, dovuto dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, nonché dalle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente;

RILEVATO che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2006 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto è stata pari al 5,17%;

Dispone

Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'articolo 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'esercizio 2008 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati è fissata nella misura del 5,17% dei predetti premi.

Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e reso disponibile sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2564 del 26 novembre 2007 (G.U. del 4 dicembre 2007 n. 282)

Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del collegio di garanzia.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private ed, in particolare, l'articolo 331 che disciplina la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia;

RITENUTA la necessità di modificare il Regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006, in modo da consentire una più celere definizione dei procedimenti disciplinari, in caso di esigenza;

VISTA la delibera del Consiglio assunta nella riunione del 17 ottobre 2007,

Dispone

Art. 1

(Modifiche al Regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006)

1. All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, lettera g), le parole *“che svolgono l'attività professionale di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, nonché, fino all'istituzione del ruolo previsto dal predetto articolo, i soggetti iscritti nel ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n.166”* sono soppresse;
 - b) al comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la lettera *“h-bis) “ruolo”: il ruolo previsto dall'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in cui sono iscritti i soggetti che svolgono l'attività professionale di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, nonché, fino all'istituzione del ruolo previsto dal predetto articolo, i soggetti iscritti nel ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n.166”*.
2. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole “nell’ambito della Direzione Coordinamento Giuridico” sono soppresse;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L’istruttoria si conclude entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 2; il termine può essere interrotto una sola volta per la richiesta di atti e documenti di cui al comma 2 e decorre nuovamente dal pervenimento della documentazione completa.”;
- c) al comma 4 le parole “a conclusione dell’istruttoria” sono sostituite dalle seguenti: “esaminati gli atti”;
- d) al comma 4 le parole “responsabile della Direzione Coordinamento Giuridico” sono sostituite dalle seguenti: “Vice Direttore Generale ovvero ad altro dirigente delegato dal Presidente”;
- e) al comma 4 le parole “dirigente competente nell’ambito della Direzione” sono sostituite dalle seguenti: “responsabile della Sezione Consulenza Legale”;
- f) al comma 5 le parole “Responsabile della Direzione” sono sostituite dalle seguenti: “Vice Direttore Generale ovvero il dirigente delegato dal Presidente”;
- g) al comma 6, le parole “dalla conclusione dell’istruttoria” sono sostituite dalle seguenti: “dalla data di conclusione dell’istruttoria attestata ai sensi del comma 5”;
- h) il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. Nei medesimi termini viene data notizia dell’avvio del procedimento anche alle imprese o agli intermediari con cui il soggetto ha in corso, o ha avuto all’epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.”
3. All’articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Al fine di garantire l’efficienza e la tempestività nella definizione dei procedimenti disciplinari, l’ISVAP può disporre, con provvedimenti successivi, l’articolazione del Collegio nel massimo in altre due Sezioni con incremento, fino a nove del numero complessivo dei suoi componenti.”;
- b) al comma 3, le parole “e delle Sezioni del Collegio” sono sostituite dalle seguenti: “o Sezione”.
4. Dopo l’articolo 5 sono inseriti i seguenti articoli:

“Art. 5 bis

(Organizzazione in Sezioni del Collegio di garanzia)

1. Se il Collegio è articolato in Sezioni, ciascuna di esse è composta da un Presidente e da due esperti in materia assicurativa nominati nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all’articolo 5, comma 1.
2. Nel caso di pluralità di Sezioni, il Presidente della Sezione di prima istituzione assume il ruolo di Presidente del Collegio. In tale veste convoca e presiede l’adunanza delle Sezioni riunite in seduta comune quando si devono assumere deliberazioni nelle materie di cui agli articoli 5 ter e 7 nonché, ogni semestre, per definire principi e criteri generali di valutazione al fine di assicurare l’uniformità di indirizzo nelle decisioni dei procedimenti di competenza di ciascuna Sezione.
3. All’interno del Collegio o della Sezione il Presidente:

- a) *assegna la trattazione dei procedimenti ai componenti del Collegio o della Sezione;*
 - b) *assicura l'uniformità di indirizzo nella decisione dei singoli procedimenti.*
4. *Salvo diversa indicazione, le disposizioni del presente Regolamento che sono riferite all'operatività del Collegio si intendono estese alle Sezioni in cui il Collegio è articolato.*

Art. 5 ter

(Adunanza delle Sezioni riunite in seduta comune)

1. *Nel caso di articolazione del Collegio in Sezioni, il Presidente di ciascuna Sezione propone al Presidente del Collegio, di cui all'articolo 5 bis, comma 2, di deferire la decisione su singoli procedimenti all'adunanza delle Sezioni riunite in seduta comune. Il Presidente del Collegio valuta nel merito la proposta di deferimento e dispone, ove concordi, la convocazione delle Sezioni riunite in seduta comune per la trattazione del procedimento.*
 2. *All'adunanza delle Sezioni riunite in seduta comune partecipa, senza diritto di voto, il dirigente delegato dal Presidente, o in caso di sua assenza o temporaneo impedimento, il responsabile della Sezione Consulenza Legale."*
5. All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 2 è sostituito dal seguente: *"2. Il Collegio, o le Sezioni in seduta comune , fissano ogni tre mesi il calendario delle adunanze."*;
 - b) il comma 4 è sostituito dal seguente: *"4. Il Collegio, o le Sezioni in seduta comune, disciplinano con provvedimento la propria organizzazione e stabiliscono le modalità per la redazione e la conservazione dei registri e dei verbali concernenti l'attività espletata."*;
 - c) al comma 5 le parole *"Direzione Coordinamento giuridico,"* sono soppresse.
6. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Trattazione del procedimento)

1. *Il funzionario responsabile, ricevuta notizia dell'avvenuta notifica della contestazione degli addebiti all'interessato, richiede alla Segreteria per i procedimenti disciplinari la fissazione della adunanza di trattazione. La Segreteria provvede sulla base del calendario fissato a norma dell'articolo 7, comma 2, tenendo conto del termine previsto per l'esercizio dei diritti di difesa di cui all'articolo 4, comma 2, e di un ragionevole lasso di tempo per l'esame degli atti difensivi.*
2. *Della data della adunanza viene data comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto sottoposto al procedimento ed agli altri eventuali interessati.*
3. *Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per l'esercizio dei diritti indicati nell'articolo 4, la Sezione Consulenza Legale trasmette alla Segreteria il fascicolo del procedimento.*

4. *Il Collegio esamina gli atti, compresi gli scritti difensivi depositati dall'interessato, ed avvia la trattazione nell'adunanza fissata a norma dell'articolo 8, comma 1.*
 5. *Il Collegio dispone l'audizione degli interessati che ne abbiano fatto richiesta i quali potranno farsi assistere da un legale o da un esperto di fiducia. Dell'audizione viene redatto apposito verbale sottoscritto dai dichiaranti.*
 6. *Il Collegio può richiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie e disporre la convocazione in adunanza dei soggetti interessati ai fatti oggetto del procedimento e delle imprese e degli intermediari con cui il soggetto sottoposto a procedimento aveva incarichi o collaborazioni in corso all'epoca dei fatti per fornire chiarimenti in merito alla sussistenza della violazione contestata, fissandone il periodo di espletamento nel corso del quale il termine di cui all'articolo 11 è sospeso.*
 7. *Alle adunanze del Collegio partecipa, senza diritto di voto, il funzionario responsabile per riferire in ordine all'accertamento istruttorio dei fatti concernenti il procedimento.*
7. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) la rubrica "*Delibere del Collegio*" è sostituita con al seguente: "*Conclusione del procedimento*";
 - b) al comma 1, dopo le parole "*provvedimento disciplinare*", sono aggiunte le seguenti: "*ovvero di archiviazione della contestazione, nel caso in cui la violazione non risulti provata*";
 - c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "*2. Il Collegio delibera in seduta riservata. In caso di assenza o di altro impedimento temporaneo di un componente, il Collegio o la Sezione può validamente operare con la presenza di due componenti. Se l'assenza o il temporaneo impedimento riguardano il Presidente del Collegio o della Sezione, questi è sostituito dal Presidente di un'altra Sezione o, in mancanza, dal componente del Collegio o della Sezione più anziano per età. In caso di parità prevale il voto del Presidente.*";
 - d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "*4. Il Presidente dell'ISVAP, ricevuta la proposta formulata dal Collegio o dalla Sezione ovvero, nel caso di cui all'articolo 5 ter, comma 1, dalle Sezioni riunite in seduta comune, assume una delle seguenti determinazioni: a) decide in merito con proprio provvedimento; b) chiede al Collegio o alla Sezione ovvero, nel caso di cui all'articolo 5 ter, comma 1, alle Sezioni riunite in seduta comune, il riesame della proposta; c) rimette la proposta formulata dal Collegio o dalla Sezione alle Sezioni riunite in seduta comune perché esprimano la propria proposta.*";
 - e) il comma 5 è soppresso.
8. All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole "*a cura della Segreteria per i procedimenti disciplinari di cui all'art. 7, comma 5*" sono soppresse;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "*2. Il provvedimento adottato dal Presidente dell'ISVAP che applica la sanzione disciplinare è comunicato anche alle imprese o agli intermediari con cui il soggetto sottoposto a procedimento ha in corso, o aveva all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.*"

Art. 2

(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'ISVAP.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

1.3 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

1.3 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 2561 del 7 novembre 2007 (G.U. del 19 novembre 2007 n. 269)

Decadenza della Rappresentanza Generale per l'Italia di Scor Global Life Compagnia di Riassicurazioni Svizzera SA (già Revios Compagnia di Riassicurazioni Svizzera S.A.), con sede in Milano, Via Appiani 12, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa

L'ISVAP

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il regolamento approvato con regio decreto del 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

VISTO il decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni ed in particolare l'articolo 244 del medesimo decreto;

VISTO il provvedimento ISVAP in data 24 luglio 2006, n. 2447 di autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa in alcuni rami danni ed in tutti i rami vita rilasciata alla Rappresentanza Generale per l'Italia di Scor Global Life Compagnia di Riassicurazioni Svizzera SA, (già Revios Compagnia di Riassicurazioni Svizzera S.A.), con sede in Milano, Via Appiani 12;

VISTO il verbale del Consiglio di amministrazione della Scor Global Life Ruckversicherung Schweiz che, in data 21 giugno 2007, ha deliberato la chiusura della sede secondaria di Milano con effetto dal 30 giugno 2007 ed il conferimento dell'incarico di eseguire tutte le formalità alla sig.ra Gabriele Ingrid Hollmann;

VISTA la lettera del 18 luglio 2007 con la quale Scor Global Life Compagnia di Riassicurazioni Svizzera SA, Rappresentanza Generale per l'Italia, ha comunicato di non avere avviato, alla data del 30 giugno 2007, alcuna attività riassicurativa in Italia;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 244, commi 1 e 3, del decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, ricorrono i presupposti di cui all'art. 240, comma 1, lettere a) e b) dello stesso decreto, per l'emanazione del provvedimento di decadenza dall'autorizzazione

all'esercizio dell'attività riassicurativa rilasciata alla Rappresentanza per l'Italia di Scor Global Life Compagnia di Riassicurazioni Svizzera SA (già Revios Compagnia di Riassicurazioni Svizzera S.A.);

Dispone

La Rappresentanza Generale per l'Italia di Scor Global Life Compagnia di Riassicurazioni Svizzera SA (già Revios Compagnia di Riassicurazioni Svizzera S.A.), con sede in Milano, Via Appiani 12, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'ISVAP e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

Provvedimento n. 2562 del 14 novembre 2007

Diniego a Fundacion Mapfre dell'autorizzazione ad assumere, per il tramite di Mapfre S.A., una partecipazione rilevante pari al 50% del capitale sociale di Compagnia Italiana Rischi Aziende s.p.a, con sede in Milano.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il provvedimento dell'ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le successive modificazioni ed integrazioni approvativo del Codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

VISTA l'istanza in data 2 luglio 2007, pervenuta in data 9 luglio 2007, controfirmata da Società Cattolica di Assicurazione s. coop., con la quale Fundacion Mapfre e la sua controllata Mapfre S.A. hanno chiesto l'autorizzazione all'acquisizione di una partecipazione rilevante pari al 50% del capitale sociale di Compagnia Italiana Rischi Aziende S.p.A.;

VISTO l'accordo quadro sottoscritto tra Mapfre S.A. e Società Cattolica di Assicurazione s. coop. in data 14 marzo 2007, contenente la definizione delle regole di funzionamento e di

governance della *joint venture* nel settore auto da porre in essere attraverso la Compagnia Italiana Rischi Aziende S.p.A.;

VISTA la lettera in data 31 ottobre 2007 con la quale Società Cattolica di Assicurazione s. coop. ha rappresentato a Mapfre S.A. ed all'ISVAP l'esistenza di gravi divergenze sopravvenute fra le parti in merito all'applicazione del predetto accordo quadro;

VISTA la nota in data 31 ottobre 2007 con la quale l'ISVAP ha formulato ai soggetti istanti il preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, a causa delle predette divergenze, che investono il funzionamento del progetto di *joint venture* Mapfre Cattolica Auto S.p.A. e sono tali da pregiudicare il sistema di governance previsto per Compagnia Italiana Rischi Aziende S.p.A. compromettendone l'operatività e, quindi, la sana e prudente gestione;

VISTA la nota in data 8 novembre 2007 con la quale Mapfre S.A., a seguito del predetto preavviso di rigetto, ha esposto le proprie considerazioni sui punti oggetto di disaccordo, confermando l'esistenza dello stesso sin dal settembre 2007;

VISTA la comunicazione trasmessa da Società Cattolica di Assicurazione s. coop. in data 12 novembre 2007, concernente l'intenzione di formulare insieme a Mapfre un'istanza di proroga dei termini del procedimento;

VISTA la nota di questa Autorità in data 12 novembre 2007 con la quale è stata comunicata a Società Cattolica di Assicurazione s. coop. ed ai soggetti istanti l'impossibilità di aderire a tale richiesta visto il termine massimo del procedimento di cui all'art. 68 del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209;

CONSIDERATO che a seguito dell'istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e successive disposizioni modificative ed integrative, determinati con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997 n. 186, nonché di tutta la documentazione all'uopo presentata, sono emersi elementi ostativi in quanto tra le parti persistono le gravi divergenze già richiamate nella nota di preavviso di rigetto del 31 ottobre 2007;

Dispone

E' denegata a Fundacion Mapfre l'autorizzazione ad assumere, per il tramite di Mapfre S.A., una partecipazione rilevante pari al 50% del capitale sociale di Compagnia Italiana Rischi Aziende s.p.a, con sede in Milano.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2565 del 30 novembre 2007

Autorizzazione a Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, ad assumere, per il tramite di Banca CR Firenze S.p.A., con sede in Firenze, il controllo di Centrovita Assicurazioni S.p.A., con sede in Firenze.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il provvedimento dell'ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

VISTA l'istanza del 18 settembre 2007, integrata da ultimo in data 26 novembre 2007, con la quale Intesa Sanpaolo S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione all'assunzione del controllo indiretto di Centrovita Assicurazioni S.p.A.;

CONSIDERATO che a seguito dell'istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e successive disposizioni modificative ed integrative, determinati con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997 n. 186, nonché di tutta la documentazione all'uopo presentata, non sono emersi elementi ostativi;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 28 novembre 2007, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, è autorizzata ad assumere, per il tramite di Banca CR Firenze S.p.A., con sede in Firenze, la partecipazione di controllo, pari al 51% del capitale sociale, di Centrovita Assicurazioni S.p.A., con sede in Firenze.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2566 del 30 novembre 2007 (G.U. del 10 dicembre 2007 n. 286)

Autorizzazione a Chiara Assicurazioni Compagnia di Assicurazioni sui Danni Società per Azioni, in breve Chiara Assicurazioni S.p.A., con sede in Desio (MI), ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

L'ISVAP

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

VISTO il provvedimento ISVAP n. 2470 del 26 ottobre 2006, con il quale Chiara Assicurazioni S.p.A., con sede in Desio (MI), Via Rovagnati n. 1, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni;

VISTA l'istanza del 13 giugno 2007 con la quale Chiara Assicurazioni S.p.A. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 3. Corpi di veicoli terrestri, 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 15. Cauzione e 17. Tutela legale, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la documentazione allegata all'istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 19 novembre 2007;

CONSIDERATO che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da Chiara Assicurazioni S.p.A. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella seduta del 28 novembre 2007, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

La società Chiara Assicurazioni Compagnia di Assicurazioni sui Danni Società per Azioni, in breve Chiara Assicurazioni S.p.A., con sede in Desio (MI), Via Rovagnati n. 1, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 3. Corpi di veicoli terrestri, 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 15. Cauzione e 17. Tutela legale, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2567 del 30 novembre 2007 (G.U. del 10 dicembre 2007 n. 286)

Fusione per incorporazione della società Duomo Previdenza S.p.A., con sede in Milano, in Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, con sede in Verona.

L'ISVAP

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

VISTO il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate a Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa con sede in Verona, Lungadige Cangrande n. 16 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

VISTO il provvedimento ISVAP del 3 dicembre 2001 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata a Duomo Previdenza S.p.A., con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari n. 1;

VISTA l'istanza congiunta del 23 maggio 2007 con la quale le predette società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione di Duomo Previdenza S.p.A. in Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa e delle relative modalità di attuazione;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo il 22 novembre 2007;

VISTE le delibere assunte in data 4 e 10 maggio 2007 con le quali i Consigli di amministrazione di Duomo Previdenza S.p.A. e di Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione, con effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio dell'anno di efficacia dell'atto di fusione;

PRESO ATTO dell'iscrizione delle citate delibere nel Registro delle Imprese di Milano e Verona in data 10 e 24 maggio 2007;

ACCERTATO che la società incorporante dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

RILEVATO che l'operazione di fusione e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 28 novembre 2007, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

E' approvata la fusione per incorporazione della società Duomo Previdenza S.p.A., con sede in Milano, in Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, con sede in Verona, con le relative modalità di attuazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

2. ASSETTI PROPRIETARI

2.1 ART. 9 LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20 E ARTT. 68 E 69 D.LGS. 9 SETTEMBRE 2005, N. 209 – AUTORIZZAZIONI ALL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ASSICURATIVE (NOVEMBRE 2007)

Nel prospetto sono riportati i trasferimenti di partecipazioni al capitale di imprese di assicurazione autorizzati dall'ISVAP ai sensi degli artt. 68 e 69 del d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209¹ e comunicati dai soggetti autorizzati, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 20², nel mese di novembre 2007.

Impresa di assicurazione	Azionista precedente	Azionista attuale	Gruppo precedente	Gruppo attuale
Cattolica Previdenza (già Axa Cattolica Prev. in Azienda)	Axa Ass. (50%) Società Cattolica (50%)	Società Cattolica	Axa/Cattolica	Cattolica
Nuova Tirrena	Toro Ass.	Groupama S.A.	Generali	Groupama S.A.
Axa MPS Danni	Banca Monte dei Paschi di Siena	Axa Mutuelle	Montepaschi	Axa S.A.
Axa MPS Vita	Banca Monte dei Paschi di Siena	Axa Mutuelle	Montepaschi	Axa S.A.
Antonveneta Ass.	Banca Antonveneta	Banca Antonveneta	Abn Amro	RFS Holding
Antonveneta Vita	Banca Antonveneta	Banca Antonveneta	Abn Amro	RFS Holding

¹ In via transitoria, in base alla Comunicazione interpretativa dell'Istituto del 30 marzo 2006, chiunque intende assumere, direttamente e/o indirettamente, una partecipazione che comporta il superamento delle soglie del 5%, del 10% ed, in ogni caso, del controllo del capitale di un'impresa di assicurazione o riassicurazione, deve essere autorizzato preventivamente dall'ISVAP.

² Le comunicazioni successive relative all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione continuano ad essere disciplinate in via transitoria dall'art. 9 della legge 20/91, in attesa della completa attuazione della normativa prevista dagli artt. 68 e 69 del d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni).

3. PARTECIPAZIONI

3.1 PUBBLICAZIONI, ORDINATE PER SOCIETÀ ASSICURATIVA DICHIARANTE, RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5¹ DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20, COME SOSTITUITO DALL'ART. 114, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 174. (NOVEMBRE 2007)

Le imprese di assicurazione sono obbligate a comunicare all'ISVAP l'avvenuta assunzione di partecipazione in altra società qualora la partecipazione:

- da sola od unitamente ad altra già posseduta direttamente od indirettamente, comporti il controllo della società partecipata;
- assunta direttamente dall'impresa di assicurazione con impiego del patrimonio libero, da sola od unitamente ad altra già posseduta direttamente, superi i limiti del 5% del capitale sociale dell'impresa ovvero del capitale sociale della società partecipata o quando le variazioni in aumento di una partecipazione già comunicata comportino nuovamente il superamento dei predetti limiti.

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
1028/2007	01/10/2007	Allianz S.p.A.	SOFIGEA S.R.L. variazione in aumento
1029/2007	01/10/2007	Allianz S.p.A.	L.A. PARTECIPAZIONI E SERVIZI S.P.A. assunzione del controllo
1030/2007	01/10/2007	Allianz S.p.A.	U.C.I. UFFICIO CENTRALE ITALIANO S.C.R.L. variazione in aumento
1031/2007	01/10/2007	Allianz S.p.A.	CESTAR S.R.L. variazione in aumento
1032/2007	01/10/2007	Allianz S.p.A.	GESTIASS S.R.L. assunzione del controllo
1033/2007	01/10/2007	Allianz S.p.A.	GE.S.I.-GEST.SIST.INFORM. S.C.P.A. variazione in aumento
1034/2007	01/10/2007	Allianz S.p.A.	RAS SERVICE S.C.P.A. variazione in aumento
1035/2007	01/10/2007	Allianz S.p.A.	LLOYD ADRIATICO REAL ESTATE S.P.A. assunzione del controllo
1036/2007	01/10/2007	Allianz S.p.A.	SVILUPPO DEL MEDITERRANEO S.P.A. sup al 5% del cap. soc. della partecipata
1037/2007	01/10/2007	Allianz S.p.A.	L.A. FIN SIM S.P.A. assunzione del controllo
1038/2007	01/10/2007	Allianz S.p.A.	PRONTO LLOYD S.R.L. assunzione del controllo indiretto

¹ Le comunicazioni relative all'assunzione di partecipazioni da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione continuano ad essere pubblicate in quanto disciplinate in via transitoria dall'art. 5 della legge 20/91, in attesa della completa attuazione della normativa prevista dagli artt. 79 e 80 del d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni).

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
1016/2007	23/10/2007	Antonveneta Vita	3M CO variazione in aumento
1017/2007	23/10/2007	Antonveneta Vita	PEPSICO INC sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
1018/2007	26/10/2007	Antonveneta Vita	BANK OF AMERICA sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
1019/2007	26/10/2007	Antonveneta Vita	CITIGROUP INC sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
1020/2007	29/10/2007	Antonveneta Vita	ALTRIA GROUP sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
1021/2007	29/10/2007	Antonveneta Vita	FORTRESS INVESTMENT sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
1022/2007	29/10/2007	Antonveneta Vita	PROCTER & GAMBLE CO sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
1023/2007	31/10/2007	Antonveneta Vita	NYSE EURONEXT variazione in aumento
1067/2007	12/11/2007	Antonveneta Vita	LEGG MASON INC sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
1068/2007	14/11/2007	Antonveneta Vita	SOCIETE GENERALE sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
1002/2007	16/10/2007	Assicuratrice Milanese	ASS.MI.1 IMM. S.R.L. variazione in aumento
991/2007	01/10/2007	Assicurazioni Generali	UNICREDIT S.P.A. variazione in aumento
993/2007	02/10/2007	Assicurazioni Generali	ENEL S.P.A. variazione in aumento
994/2007	09/10/2007	Assicurazioni Generali	PHILIPS ELECTRONICS NV sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
1047/2007	25/10/2007	Assicurazioni Generali	INTESA SANPAOLO S.P.A. variazione in aumento
1048/2007	25/10/2007	Assicurazioni Generali	TELCO S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
1054/2007	26/10/2007	Assicurazioni Generali	PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento
932/2007	01/09/2007	Aurora	ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
933/2007	01/09/2007	Aurora	ASS.NI GENERALI S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante

Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
934/2007	01/09/2007	Aurora	UNICREDIT S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
935/2007	01/09/2007	Aurora	ENI S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
936/2007	01/09/2007	Aurora	AXA S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
937/2007	01/09/2007	Aurora	BNP PARIBAS S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
938/2007	01/09/2007	Aurora	FRANCE TELECOM S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
939/2007	01/09/2007	Aurora	BAYER AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
940/2007	01/09/2007	Aurora	DEUTSCHE TELEKOM AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
941/2007	01/09/2007	Aurora	U.C.I. UFFICIO CENTRALE ITALIANO S.C.R.L. sup al 5% del cap. soc. della partecipata
942/2007	01/09/2007	Aurora	CESTAR S.R.L. sup al 5% del cap. soc. della partecipata
943/2007	01/09/2007	Aurora	COMMERZBANK AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
944/2007	01/09/2007	Aurora	SAP AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
945/2007	01/09/2007	Aurora	DEUTSCHE BANK AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
946/2007	01/09/2007	Aurora	NOVARTIS AG-REG SHS sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
947/2007	01/09/2007	Aurora	DAIMLERCHRYSLER AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
948/2007	01/09/2007	Aurora	SIEMENS AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
949/2007	01/09/2007	Aurora	STMICROELECTRONICS NV sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
950/2007	01/09/2007	Aurora	METRO AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
951/2007	01/09/2007	Aurora	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
952/2007	01/09/2007	Aurora	NOKIA OYJ sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
953/2007	01/09/2007	Aurora	AEGON NV sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
954/2007	01/09/2007	Aurora	ING GROEP NV - CVA sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
955/2007	01/09/2007	Aurora	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
956/2007	01/09/2007	Aurora	ENEL S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
957/2007	01/09/2007	Aurora	TOTAL S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
958/2007	01/09/2007	Aurora	ALCATEL S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
959/2007	01/09/2007	Aurora	PHILIPS ELECTRONICS NV sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
960/2007	01/09/2007	Aurora	E.ON AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
961/2007	01/09/2007	Aurora	UBS AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
962/2007	01/09/2007	Aurora	UNILEVER NV sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
963/2007	01/09/2007	Aurora	VIVENDI UNIVERSAL S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
964/2007	01/09/2007	Aurora	MUENCHENER RUECKVERSIC.-GESELLSCHAFT sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
965/2007	01/09/2007	Aurora	SOCIETE GENERALE sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
966/2007	01/09/2007	Aurora	KONINKLIJKE AHOLD NV sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
967/2007	01/09/2007	Aurora	SUEZ S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
968/2007	01/09/2007	Aurora	SANOFI AVENTIS S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
969/2007	01/09/2007	Aurora	FORTIS S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
970/2007	01/09/2007	Aurora	ALLIANZ-REG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
971/2007	01/09/2007	Aurora	CREDIT AGRICOLE S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
972/2007	01/09/2007	Aurora	EARCHIMEDE S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante

Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
973/2007	01/09/2007	Aurora	TELECOM ITALIA S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
974/2007	01/09/2007	Aurora	ABN AMRO HOLDING NV sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
975/2007	01/09/2007	Aurora	SRS S.P.A. sup al 5% del cap. soc. della partecipata
976/2007	01/09/2007	Aurora	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
977/2007	01/09/2007	Aurora	HSBC HOLDINGS PLC sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
978/2007	01/09/2007	Aurora	HERA S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
979/2007	01/09/2007	Aurora	SCOR REGROUPE sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
980/2007	01/09/2007	Aurora	SCHNEIDER ELECTRIC S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
981/2007	01/09/2007	Aurora	ATLANTIA AUTOSTRADE S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
1006/2007	16/10/2007	Aurora	RWE AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
1024/2007	31/10/2007	Aurora	MEDIOBANCA S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
1026/2007	02/11/2007	Aurora	MEDIOBANCA S.P.A. variazione in aumento
990/2007	28/09/2007	Aviva Italia	BANCA DELLE MARCHE S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
982/2007	26/09/2007	Axa Assicurazioni	AXA CARLINK S.P.A. variazione in aumento
1003/2007	16/10/2007	Fata Assicurazioni Danni	PHILIPS ELECTRONICS NV sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
1004/2007	16/10/2007	Fata Assicurazioni Danni	SCHNEIDER ELECTRIC S.A. variazione in aumento
1005/2007	16/10/2007	Fata Assicurazioni Danni	GOODYEAR TYRE & RUBBER CO variazione in aumento
1011/2007	17/10/2007	Fata Assicurazioni Danni	ENEL S.P.A. variazione in aumento
1012/2007	17/10/2007	Fata Assicurazioni Danni	PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
1013/2007	17/10/2007	Fata Assicurazioni Danni	HJ HEINZ CO variazione in aumento
1014/2007	17/10/2007	Fata Assicurazioni Danni	SARAS S.P.A. variazione in aumento
1015/2007	18/10/2007	Fata Assicurazioni Danni	FATA ASIGURARI AGRICOLE S.A. variazione in aumento
1046/2007	24/10/2007	Fata Assicurazioni Danni	ENEL S.P.A. variazione in aumento
1052/2007	25/10/2007	Fata Assicurazioni Danni	PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento
1053/2007	25/10/2007	Fata Assicurazioni Danni	SARAS S.P.A. variazione in aumento
1057/2007	26/10/2007	Fata Assicurazioni Danni	PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento
1058/2007	26/10/2007	Fata Assicurazioni Danni	FORTIS S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
1059/2007	26/10/2007	Fata Assicurazioni Danni	SCHNEIDER ELECTRIC S.A. variazione in aumento
1060/2007	26/10/2007	Fata Assicurazioni Danni	MERRIL LYNCH & CO LTD sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
1062/2007	30/10/2007	Fata Assicurazioni Danni	CARREFOUR S.A. variazione in aumento
1063/2007	30/10/2007	Fata Assicurazioni Danni	GRUPO FERROVIAL variazione in aumento
1064/2007	30/10/2007	Fata Assicurazioni Danni	CONTINENTAL AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
1066/2007	31/10/2007	Fata Assicurazioni Danni	KRAFT FOODS INC variazione in aumento
984/2007	03/10/2007	Fata Vita	FORTIS S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
987/2007	05/10/2007	Fata Vita	UNIONE DI BANCHE ITALIANE variazione in aumento
988/2007	08/10/2007	Fata Vita	UNIONE DI BANCHE ITALIANE variazione in aumento
989/2007	10/10/2007	Fata Vita	FORTIS S.A. variazione in aumento
995/2007	10/10/2007	Fata Vita	ADIDAS-SALOMON AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
1039/2007	17/10/2007	Fata Vita	PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento

Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
1040/2007	23/10/2007	Fata Vita	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN variazione in aumento
1041/2007	23/10/2007	Fata Vita	VOLVO AB sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
1042/2007	23/10/2007	Fata Vita	TERNA S.P.A. variazione in aumento
1043/2007	23/10/2007	Fata Vita	ADIDAS-SALOMON AG variazione in aumento
1044/2007	23/10/2007	Fata Vita	RECKITT BENCKISER PLC sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
1061/2007	26/10/2007	Fata Vita	MERRIL LYNCH & CO LTD sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
1065/2007	30/10/2007	Fata Vita	BAYER AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
983/2007	01/10/2007	Fondiarìa - Sai	UNICREDIT S.P.A. variazione in aumento
985/2007	04/10/2007	Genertel	ENEL S.P.A. variazione in aumento
997/2007	12/10/2007	Genertel	UNILEVER NV variazione in aumento
1000/2007	16/10/2007	Genertel	SARAS S.P.A. variazione in aumento
1001/2007	16/10/2007	Genertel	SCHNEIDER ELECTRIC S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
1008/2007	17/10/2007	Genertel	ENEL S.P.A. variazione in aumento
1009/2007	17/10/2007	Genertel	PHILIPS ELECTRONICS NV sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
1010/2007	17/10/2007	Genertel	HJ HEINZ CO sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
998/2007	16/10/2007	Ina Assitalia	ROCHE HOLDING AG variazione in aumento
999/2007	16/10/2007	Ina Assitalia	GOODYEAR TYRE & RUBBER CO sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
1007/2007	17/10/2007	Ina Assitalia	HJ HEINZ CO sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
1045/2007	24/10/2007	Ina Assitalia	TERNA S.P.A. variazione in aumento
1049/2007	25/10/2007	Ina Assitalia	ENEL S.P.A. variazione in aumento

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
1050/2007	25/10/2007	Ina Assitalia	PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento
1051/2007	25/10/2007	Ina Assitalia	TELCO S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
1055/2007	26/10/2007	Ina Assitalia	FORTIS S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
1056/2007	26/10/2007	Ina Assitalia	SCHNEIDER ELECTRIC S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
986/2007	04/10/2007	Linear	FORTIS S.A. variazione in aumento
992/2007	01/10/2007	Milano Assicurazioni	UNICREDIT S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
996/2007	11/10/2007	Sace BT	KUP EGAP AS sup al 5% del cap. soc. della partecipata
875/2007	01/09/2007	Unipol	ASS.NI GENERALI S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
876/2007	01/09/2007	Unipol	UNICREDIT S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
877/2007	01/09/2007	Unipol	MIDI S.R.L. assunzione del controllo
878/2007	01/09/2007	Unipol	Unipol BANCA S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
879/2007	01/09/2007	Unipol	UNIFIMM S.R.L. assunzione del controllo
880/2007	01/09/2007	Unipol	PVH S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
881/2007	01/09/2007	Unipol	RWE AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
882/2007	01/09/2007	Unipol	ENI S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
883/2007	01/09/2007	Unipol	AXA S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
884/2007	01/09/2007	Unipol	BANCA POPOLARE ITALIANA SOC.COOPERATIVA sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
885/2007	01/09/2007	Unipol	BNP PARIBAS S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
86/2007	01/09/2007	Unipol	BAYER AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
887/2007	01/09/2007	Unipol	DEUTSCHE TELEKOM AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante

Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
888/2007	01/09/2007	Unipol	SAP AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
889/2007	01/09/2007	Unipol	BASF AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
890/2007	01/09/2007	Unipol	DEUTSCHE BANK AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
891/2007	01/09/2007	Unipol	LAFARGE S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
892/2007	01/09/2007	Unipol	NOVARTIS AG-REG SHS sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
893/2007	01/09/2007	Unipol	DAIMLERCHRYSLER AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
894/2007	01/09/2007	Unipol	SIEMENS AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
895/2007	01/09/2007	Unipol	STMICROELECTRONICS NV sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
896/2007	01/09/2007	Unipol	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
897/2007	01/09/2007	Unipol	NOKIA OYJ sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
898/2007	01/09/2007	Unipol	AEGON NV sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
899/2007	01/09/2007	Unipol	ING GROEP NV - CVA sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
900/2007	01/09/2007	Unipol	ATLANTIS VIDA COMPANIA DE SEGUROS Y REAS sup al 5% del cap. soc. della partecipata
901/2007	01/09/2007	Unipol	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
902/2007	01/09/2007	Unipol	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
903/2007	01/09/2007	Unipol	VODAFONE GROUP PLC sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
904/2007	01/09/2007	Unipol	ENEL S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
905/2007	01/09/2007	Unipol	TOTAL S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
906/2007	01/09/2007	Unipol	ALCATEL S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
907/2007	01/09/2007	Unipol	HOPA S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
908/2007	01/09/2007	Unipol	PHILIPS ELECTRONICS NV sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
909/2007	01/09/2007	Unipol	CARREFOUR S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
910/2007	01/09/2007	Unipol	E.ON AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
911/2007	01/09/2007	Unipol	CREDIT SUISSE GROUP sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
912/2007	01/09/2007	Unipol	TELEFONICA S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
913/2007	01/09/2007	Unipol	UBS AG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
914/2007	01/09/2007	Unipol	UNILEVER NV sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
915/2007	01/09/2007	Unipol	SOCIETE GENERALE sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
916/2007	01/09/2007	Unipol	SUEZ S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
917/2007	01/09/2007	Unipol	SANOFI AVENTIS S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
918/2007	01/09/2007	Unipol	FORTIS S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
919/2007	01/09/2007	Unipol	SMALLPART S.P.A. assunzione del controllo
920/2007	01/09/2007	Unipol	ALLIANZ-REG sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
921/2007	01/09/2007	Unipol	CREDIT AGRICOLE S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
922/2007	01/09/2007	Unipol	TELECOM ITALIA S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
923/2007	01/09/2007	Unipol	ABN AMRO HOLDING NV sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
924/2007	01/09/2007	Unipol	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
925/2007	01/09/2007	Unipol	SRS S.P.A. assunzione del controllo
926/2007	01/09/2007	Unipol	SCOR REGROUPE sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
927/2007	01/09/2007	Unipol	ATLANTIA AUTOSTRADE S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante

Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
928/2007	01/09/2007	Unipol	HOTEL VILLAGGIO CITTA' DEL MARE S.P.A. sup al 5% del cap. soc. della partecipata
929/2007	01/09/2007	Unipol	SYNETERISTIKI INSURANCE S.A. sup al 5% del cap. soc. della partecipata
930/2007	01/09/2007	Unipol	EURESA HOLDING S.A. sup al 5% del cap. soc. della partecipata
931/2007	01/09/2007	Unipol	THE COOPERATORS GROUP S.A. sup al 5% del cap. soc. della partecipata
1025/2007	01/11/2007	Unipol	MEDIOBANCA S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
1027/2007	05/11/2007	Unipol	MEDIOBANCA S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante

4. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

5. ATTI COMUNITARI DI
INTERESSE PER IL SETTORE
ASSICURATIVO

5.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 262 del 1 novembre 2007	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4701 – Generali/PPF Insurance Business) (2007/C 262/15)
C 207E del 13 novembre 2007	Posizione Comune (CE) N. 14/2007 definita dal Consiglio il 20 settembre 2007 in vista dell'adozione della direttiva 2007/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CE del Consiglio.
L 300 17 novembre 2007	Direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni.
L 304 del 22 novembre 2007	Regolamento (CE) N. 1358/2007 della Commissione del 21 novembre 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 8.
C 286 del 28 novembre 2007	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e de Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, concernente le autorità competenti e gli uffici unici di collegamento.

6. ELENCO DEI PERITI ASSICURATIVI

6.1 PERITI ASSICURATIVI ISCRITTI NEL RUOLO NAZIONALE

Il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, ha disposto, tra l'altro, il trasferimento all'ISVAP delle competenze in materia di gestione del Ruolo nazionale dei periti assicurativi. Pertanto si elencano di seguito i soggetti iscritti nel Ruolo dall'1 novembre al 30 novembre 2007.

L'elenco degli iscritti riporta, in ordine alfabetico per ogni perito, i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, comune di residenza, data di iscrizione e numero di matricola.

ISCRITTI NEL RUOLO NAZIONALE DEI PERITI ASSICURATIVI DAL 01/11/2007 AL 30/11/2007

Cognome, nome e data di nascita Comune di residenza	Data di iscrizione	N. matricola
MANNA VINCENZO (09/11/1969) ACERRA	05/11/2007	7532
MARAZZI FERNANDO (12/08/1976) MONTEREALE	26/11/2007	7542
MARRA UMBERTO (15/09/1934) MESTRE	22/11/2007	7537
MOCCALDI RUGGIERO (14/06/1969) CASORIA	05/11/2007	7536
PAOLONI MASSIMO (19/11/1974) CASTELBELLINO	26/11/2007	7543
PASSARELLI ANGELO (17/11/1972) CAMPODIPIETRA	26/11/2007	7537
PUGLISI ANTONIO (13/06/1973) NAPOLI	05/11/2007	7534
RINALDI ALAN (23/04/1979) ALBA	05/11/2007	7533
ROMANIN OSCAR (08/02/1983) FORNI AVOLTRI	26/11/2007	7544
ROSIELLO PIETRO (21/06/2007) NAPOLI	05/11/2007	7535
SARTORI ANDREA (18/10/1983) SAN CESAREO	05/11/2007	7529
SAVIO VALERIO (15/08/1978) SOSPIROLO	05/11/2007	7528
SIGNORETTI CLAUDIO (17/03/1986) TAVULLIA	05/11/2007	7531

**ISCRITTI NEL RUOLO NAZIONALE DEI PERITI ASSICURATIVI
DAL 01/11/2007 AL 30/11/2007**

Cognome, nome e data di nascita Comune di residenza	Data di iscrizione	N. matricola
SPERANDINI SANDRO (19/12/1984) ROMA	26/11/2007	7540
TOFFANIN LUCA (26/06/1979) PADOVA	05/11/2007	7530
TRAPATTONI CARLA (16/04/1952) LASTRA A SIGNA	26/11/2007	7539
TRIONE ANDREA (31/01/1944) ROMANO DI LOMBARDIA	26/11/2007	7538
VIDONIS ENRICO (06/02/1983) PAGANI	26/11/2007	7541

7. PARERI RESI
ALL'AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E
DEL MERCATO
(ART. 20, COMMA 4, L. 287/90)

Parere del 2 novembre 2007

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione

Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 - procedimento in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione da parte del gruppo Banco Popolare Soc. Coop. di una partecipazione totalitaria del capitale sociale della società Novara Assicura S.p.A.

1. Premessa

Si fa riferimento alla nota del 4 ottobre 2007 – prot. N. 0038136 - con la quale codesta AGCM ha chiesto il parere di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in ordine all'acquisizione, da parte di Banco Popolare Soc. Coop. (di seguito "Banco Popolare") e della sua controllata Holding Partecipazioni Finanziarie Popolare di Verona e Novara S.p.A. (di seguito "HPF"), di una partecipazione rispettivamente del 50% del capitale sociale della società Novara Assicura S.p.A.. Quest'ultima, all'attualità, è controllata al 100% da Milano Assicurazioni S.p.A. (di seguito "Milano"), società a sua volta controllata da Fondiaria SAI S.p.A..

Banco Popolare¹, società quotata capogruppo dell'omonimo gruppo bancario, è attivo:

- nel mercato assicurativo vita attraverso BPV Vita S.p.A. (*joint venture* paritetica con il gruppo Premafin²);
- nel mercato assicurativo danni, indirettamente, tramite la propria controllata Bipitalia Ducato S.p.A., con una partecipazione pari al 40% del capitale sociale di CF Assicurazioni S.p.A., società autorizzata in data 3 agosto 2007³ all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni: infortuni, malattia, incendio ed elementi naturali e perdite pecuniarie di vario genere.

HPF, holding interamente controllata da Banco Popolare, ha come oggetto sociale l'assunzione ed il coordinamento di partecipazioni prevalentemente in società che svolgono la loro attività nel settore bancario e finanziario o attività strumentali alle stesse ovvero di partecipazioni comunque detenibili dalle aziende di credito.

Novara Assicura⁴ è una compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei seguenti rami danni: infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, r.c. auto, r.c. veicoli marittimi, lacustri, fluviali, r.c. generale, perdite pecuniarie di vario genere, tutela legale, assistenza.

2. Descrizione dell'operazione

L'acquisizione oggetto del presente parere è strumentale ad una più ampia operazione

¹ In data 1° luglio 2007 è divenuta efficace la fusione tra il Banco Popolare di Verona e Novara e Banca Popolare Italiana mediante costituzione di una nuova capogruppo bancaria che ha assunto la denominazione di Banco Popolare Soc. Coop. (Banco Popolare).

² Prov. ISVAP n. 2547 del 30 agosto 2007.

³ Prov. ISVAP n. 2545 del 3 agosto 2007.

⁴ Prov. ISVAP n. 2388 del 9 novembre 2005.

di concentrazione, che prevede la successiva vendita da parte di Banco Popolare di una partecipazione pari al 50% più una azione in Novara Assicura al gruppo inglese Aviva Plc (di seguito "gruppo Aviva"). Pertanto detta acquisizione non si configura come un'autonoma operazione, bensì come fase preliminare di un'unica operazione di concentrazione, che dovrà essere oggetto di successiva comunicazione all'Autorità competente. Lo stesso legislatore comunitario, infatti, ritiene opportuno trattare come un *unicum* "le operazioni che sono strettamente collegate tra loro con vincolo condizionale o assumono la forma di una serie di operazioni su valori mobiliari concluse in un periodo di tempo ragionevolmente breve"⁵.

Si riportano di seguito le fasi salienti dell'operazione nella sua interezza.

L'operazione preliminare (di cui al presente parere) consiste nell'acquisizione da parte del gruppo Banco Popolare di una partecipazione rappresentante il 100% del capitale sociale di Novara Assicura, precedentemente detenuta da Milano. Tale partecipazione è pariteticamente suddivisa tra Banca Popolare Italiana Soc. Coop (Banco Popolare) e HPF.

L'operazione è stata realizzata in data 11 ottobre 2007 con il trasferimento, da parte di Milano, del 50% del capitale sociale di Novara Assicura alla nuova entità Banco Popolare e del rimanente 50% ad HPF.

Successivamente alla chiusura di detta fase preliminare, come precedentemente esposto, è stata prevista la cessione da parte di Banco Popolare del 50% più una azione del capitale sociale di Novara Assicura al gruppo Aviva.

Infine, il Banco Popolare ed Aviva Italia Holding S.p.A. hanno stipulato in data 20 giugno 2007 un contratto di compravendita (integrato e modificato in data 10 ottobre 2007) che prevede l'acquisto di detta partecipazione di controllo.

Per quanto strettamente di competenza, si comunica che questa Autorità ha rilasciato (ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 209/2005) i seguenti Provvedimenti :

- 1) n. 2528 (in data 21 giugno 2007), con il quale il Banco Popolare è stato autorizzato, ad assumere, per il tramite della Holding di Partecipazioni Finanziarie Popolare di Verona e Novara, una partecipazione rilevante, pari al 50% del capitale sociale, in Novara Assicura;
- 2) n. 2529 (in data 21 giugno 2007), con il quale la Banca Popolare Italiana Soc. Coop. (successivamente fusa in Banco Popolare) è stata autorizzata ad assumere una partecipazione rilevante, pari al 50% del capitale sociale, di Novara Assicura;
- 3) n. 2559 (in data 26 ottobre 2007), con il quale Aviva Plc, per il tramite di Aviva Italia Holding S.p.A., è stata autorizzata ad assumere una partecipazione rilevante, pari al 50% del capitale più una azione, del capitale sociale, di Novara Assicura.

3. Definizione dei mercati interessati

I mercati della produzione interessati all'operazione in oggetto (fase preliminare), sono quelli individuati dai singoli rami danni in quanto Novara Assicura è autorizzata solo nel settore danni.

Dal punto di vista *geografico* il mercato della produzione è a carattere nazionale, mentre quello della distribuzione è locale (provinciale).

5 Regolamento CE n. 139/2004 v. considerando n. 20 e art. 3, par. 1 e Comunicazione della Commissione Europea sulle concentrazioni del luglio 2007 par. 30-32.

Sulla base dei dati in possesso di questa Autorità, emerge che la quota di mercato di Novara Assicura a tutto il 2006 è estremamente esigua (0,004% circa), in quanto la stessa ha raccolto, per l'insieme dei rami esercitati, premi per 1,5 milioni di euro a fronte di una raccolta complessiva del mercato pari a 37.125 milioni di euro.

In particolare, la produzione della compagnia è risultata concentrata (Omissis circa) nel comparto auto (r.c.auto e corpi dei veicoli terrestri) con una quota di mercato dello Omissis e nel ramo Assistenza (Omissis), con una quota di mercato pari allo Omissis.

Per quanto attiene il mercato geografico della distribuzione danni, si rileva che Novara Assicura distribuisce totalmente i propri prodotti attraverso il canale bancario. Si sottolinea che la stessa, in data Omissis, aveva sottoscritto un contratto di distribuzione con scadenza al Omissis, con la Banca Popolare di Novara (gruppo Banco Popolare). Pertanto l'operazione non comporta alcuna modifica nel mercato della distribuzione delle polizze danni.

Infine, relativamente alla produzione di CF Assicurazioni, società indirettamente controllata da Banco Popolare, si rende noto che, essendo stata autorizzata solo nell'agosto u.s., non vi sono all'attualità dati disponibili.

Conclusioni

In conclusione, considerato che l'operazione in esame produce effetti del tutto marginali sui mercati assicurativi della produzione e della distribuzione danni, questa Autorità ritiene che la stessa non sia suscettibile di alterare l'assetto concorrenziale preesistente.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Parere del 12 novembre 2007

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione

Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 - procedimento in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione del controllo esclusivo di Bawag P.S.K. Versicherung AG da parte di Generali Holding Vienna AG

1. Premessa

Si fa riferimento alla nota del 15 ottobre 2007 - prot. N. 0039180 - con la quale codesta Autorità (di seguito "AGCM") ha chiesto il parere di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in ordine all'acquisizione, da parte di *Generali Holding Vienna AG* (di seguito *Generali Vienna*), del controllo esclusivo della società austriaca *Bawag P.S.K. Versicherung AG* (di seguito *Bawag P.S.K.*).

Generali Vienna è una holding di partecipazioni del gruppo Generali, che ne detiene in via diretta ed indiretta il 100% del capitale sociale. *Generali Vienna* è attiva, attraverso le sue controllate dirette ed indirette, nel settore delle assicurazioni vita e danni ed opera in Austria e nell'Europa centro-orientale.

Bawag P.S.K., società per azioni austriaca, all'attualità controllata indirettamente in via esclusiva da *Cerberus Corporation Capital Management L.P.*⁶ (di seguito *Cerberus*), è attiva nel settore delle polizze assicurative vita e danni distribuite attraverso il canale del gruppo bancario *Bawag P.S.K. Bank*. La società opera prevalentemente in Austria ed in via residuale in alcuni altri Stati Membri, tra cui l'Italia. Nel mercato italiano, la presenza di *Bawag P.S.K.* è del tutto marginale in quanto esigua è la vendita di polizze a soggetti residenti in Italia.

2. Descrizione dell'operazione

L'operazione, regolata dal contratto di compravendita del 13 agosto 2007⁷, consiste nell'acquisizione da parte di *Generali Vienna* del 50,01% del capitale sociale di *Bawag P.S.K.*. Il restante 49,99% rimarrà di proprietà di *Cerberus* che non potrà disporre di alcun diritto di veto, tale da consentire l'esercizio di un'influenza determinante sulla stessa. Ad esito dell'operazione, *Bawag P.S.K.* sarà controllata, in via esclusiva, da *Generali Vienna*.

L'acquisizione di *Bawag P.S.K.* è finalizzata al rafforzamento della capacità distributiva del gruppo Generali in Austria, attraverso un accordo di *bancassurance* con uno dei maggiori gruppi bancari austriaci (*Bawag P.S.K. Bank*) che collabora con le Poste Austriache. Il gruppo Generali potrà in tal modo avvalersi, per la vendita dei propri prodotti assicurativi in Austria,

⁶ Cerberus è una società di private equity con partecipazioni in molte aziende operanti nei servizi finanziari ed assicurativi, prodotti industriali, prodotti sanitari, trasporto, telecomunicazioni.

⁷ Il contratto di compravendita è stipulato tra Generali Vienna in qualità di acquirente da una parte e da P.S.K. Beteiligungsverwaltung GmbH, BPI Holding GmbH & Co KEG, Bawag P.S.K. Bank e Bawag P.S.K. in qualità di venditrici dall'altra.

di una rete distributiva costituita da circa 1.300 uffici postali, alcuni dei quali (circa 380) già predisposti per la distribuzione di prodotti finanziari e di circa 168 sportelli bancari appartenenti allo stesso gruppo *Bawag P.S.K. Bank*.

L'operazione⁸, sottoposta all'approvazione delle competenti Autorità degli Stati Membri in cui i soggetti interessati esercitano la propria attività, all'attualità risulta già approvata dalle Autorità della concorrenza tedesca ed austriaca (non ancora da quella slovena e slovacca) ed è altresì soggetta all'approvazione dell'*Austrian Financial Markets Authority*.

Quest'Autorità, trattandosi di impresa straniera soggetta alla vigilanza del Paese di origine, per quanto di competenza, ha rilasciato a *Bawag Versicherung Ag*⁹ in data 20 luglio 1998 il nulla osta ad esercitare in Italia in regime di libera prestazione di servizi i rami vita I e II e il ramo 1 danni e, in data 6 giugno 2006, il nulla osta ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo vita III.

3. Definizione dei mercati interessati

I mercati nazionali della produzione interessati all'operazione in parola sono quelli individuati dai rami vita I, II, III, in quanto all'attualità *Bawag P.S.K.*, pur potendo esercitare anche il ramo infortuni, risulta distribuire in Italia solo prodotti vita.

Sulla base dei dati in possesso di questa Autorità emerge che, al 31 dicembre 2006, la raccolta premi complessiva di *Bawag P.S.K.* nell'UE è stata pari a 183 milioni di euro circa. Di questi solo 70 mila euro circa sono stati raccolti nel mercato vita italiano pari ad una quota di mercato del tutto irrilevante (sensibilmente inferiore all'unità). Ne segue che, anche successivamente all'acquisizione in oggetto, la quota di mercato vita a livello nazionale dell'acquirente gruppo Generali resterà invariata.

Da ultimo, l'esiguità della raccolta in Italia dell'impresa oggetto di acquisizione non determina alcuna modifica nel mercato nazionale della distribuzione delle polizze vita.

Conclusioni

In conclusione, considerato che l'operazione in esame non produce effetti degni di rilievo sui mercati assicurativi italiani della produzione e della distribuzione vita, questa Autorità ritiene che la stessa non altera l'assetto concorrenziale preesistente.

Il Vice Direttore Generale
(Flavia Mazzarella)

⁸ la cui conclusione è prevista per dicembre 2007

⁹ In data 31 agosto 2007 *Bawag Versicherung* ha incorporato per fusione *P.S.K. Versicherung* (società per azioni austriaca anch'essa controllata da *Cerberus* ed attiva nel settore delle assicurazioni vita). A seguito della fusione la società incorporante ha assunto la denominazione di *Bawag P.S.K.*.

8. ALTRE NOTIZIE

8.1 MODIFICHE STATUTARIE

Allianz S.p.A. (già Ras S.p.A.) – Trasferimento della sede sociale

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con comunicazione all'impresa del 6 novembre 2007, ai fini di vigilanza, ha preso atto della modifica statutaria deliberata in data 20 settembre 2007 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della società "Allianz S.p.A." (già Ras S.p.A.). Tale modifica riguarda il trasferimento della sede sociale da Milano, Corso Italia, 23 a Trieste, Largo Irneri, 1 a decorrere dal 1° ottobre 2007.

* * * * *

Cambio della denominazione sociale di Montepaschi Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 9 novembre 2007, ai fini di vigilanza, ha preso atto della modifica statutaria deliberata in data 19 ottobre 2007 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Montepaschi Assicurazioni Danni S.p.A.. Tale modifica riguarda il cambio della denominazione sociale in AXA MPS Assicurazioni Danni Società per Azioni (in forma abbreviata AXA MPS Danni S.p.A.), a decorrere dal 14 novembre 2007.

* * * * *

Cambio della denominazione sociale di Montepaschi Vita S.p.A., con sede in Roma

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 9 novembre 2007, ai fini di vigilanza, ha preso atto della modifica statutaria deliberata in data 19 ottobre 2007 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Montepaschi Vita S.p.A.. Tale modifica riguarda il cambio della denominazione sociale in AXA MPS Assicurazioni Vita Società per Azioni (in forma abbreviata AXA MPS Vita S.p.A.), a decorrere dal 14 novembre 2007.

* * * * *

8.2 COMUNICAZIONI

Comunicazione del cambio della forma sociale di Scor Global Life S.A.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - dà notizia che con lettera del 13 novembre 2007 il Rappresentante generale per l'Italia della Scor Global Life S.A., società di diritto francese con sede secondaria in Milano, ha reso noto che l'assemblea generale straordinaria della Casa Madre, nella riunione del 17 luglio 2007, ha deliberato la modifica della forma sociale da società anonima (S.A.) a società anonima europea (Societas Europea o S.E.).

8.3 TRASFERIMENTO DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione della fusione per incorporazione e del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs AG nella HDI Industrie Versicherung AG, entrambe con sede in Germania.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza della Germania ha comunicato di aver approvato in data 2 agosto 2007 la fusione per incorporazione ed il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs AG nella HDI Industrie Versicherung AG, entrambe con sede in Germania. A seguito della citata operazione la società HDI Industrie Versicherung AG ha cambiato la propria denominazione sociale in HDI-Gerling Industrie Versicherung AG.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

8.4 CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER I MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2008

Visto il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, recante le norme di funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, si stabilisce il seguente calendario delle adunanze riferito ai mesi di:

GENNAIO: giorni 9, 23 e 29

FEBBRAIO: giorni 6, 13 e 20

Orario stabilito per l'apertura delle adunanze: h. 9,30.

Il Presidente
avv. Luciano Infélisi

8.5 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione espressi in euro

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni (1)	TMO (2)	60%TMO	Tasso massimo applicabile (3)	75%TMO	Tasso massimo applicabile (4)
2005 gen.	3,711	3,711	2,227	2,50	2,783	3,25
feb.	3,678	3,678	2,207	2,50	2,759	3,25
mar.	3,837	3,837	2,302	2,50	2,878	3,25
apr.	3,653	3,653	2,192	2,50	2,740	3,25
mag.	3,553	3,553	2,132	2,50	2,665	3,25
giu.	3,405	3,405	2,043	2,50	2,554	2,75
lug.	3,438	3,438	2,063	2,50	2,579	2,75
ago.	3,449	3,449	2,069	2,00	2,587	2,75
set.	3,287	3,287	1,972	2,00	2,465	2,75
ott.	3,444	3,444	2,066	2,00	2,583	2,75
nov.	3,655	3,575	2,145	2,00	2,681	2,75
dic.	3,553	3,553	2,132	2,00	2,665	2,75
2006 gen.	3,544	3,541	2,125	2,00	2,656	2,75
feb.	3,697	3,543	2,126	2,00	2,657	2,75
mar.	3,923	3,550	2,130	2,00	2,663	2,75
apr.	4,222	3,598	2,159	2,00	2,698	2,75
mag.	4,285	3,659	2,195	2,00	2,744	2,75
giu.	4,295	3,733	2,240	2,00	2,800	2,75
lug.	4,306	3,805	2,283	2,00	2,854	2,75
ago.	4,171	3,865	2,319	2,00	2,899	2,75
set.	4,036	3,928	2,357	2,00	2,946	2,75
ott.	4,070	3,980	2,388	2,25	2,985	2,75
nov.	3,970	3,970	2,382	2,25	2,978	2,75
dic.	4,038(*)	4,038	2,423	2,25	3,029	2,75
2007 gen.	4,263	4,106	2,464	2,25	3,080	2,75
feb.	4,280	4,155	2,493	2,25	3,116	2,75
mar.	4,176	4,176	2,506	2,25	3,132	2,75
apr.	4,370	4,188	2,513	2,25	3,141	2,75
mag.	4,490	4,205	2,523	2,25	3,154	2,75
giug.	4,772	4,245	2,547	2,25	3,184	2,75
lug.	4,760	4,283	2,570	2,25	3,212	2,75
ago.	4,584	4,317	2,590	2,25	3,238	3,25
set.	4,574	4,362	2,617	2,25	3,272	3,25
ott.	4,591	4,406	2,643	2,50	3,304	3,25

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 2 del Provvedimento ISVAP n.1036-G/98, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione che contengono una garanzia di tasso di interesse (contratti di cui all'art. 1 del Provvedimento ISVAP n.1036-G/98). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 4 del Provvedimento ISVAP n.1036-G/98). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(*) Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XVII Numero 9 - 12 Febbraio 2007". In particolare il tasso di dicembre 2006, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico dell'11 gennaio 2007, era stato comunicato pari a 4,034. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili.

9. BILANCIO ISVAP

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

Approvato dal Consiglio nella seduta del 26 settembre 2007

Pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U.R.I. n.272 del 22 novembre 2007

(art.14, comma 1. lett.c) legge 12 agosto 1982, n.576 e successive disposizioni modificative ed integrative)

***PREVENTIVO FINANZIARIO
DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA
E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE***

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE			
ENTRATE			
		<i>Previsione competenza 2007 (euro)</i>	<i>Previsione competenza 2008 (euro)</i>
A	ENTRATE CONTRIBUTIVE		
A1.0	CONTRIBUTI DI VIGILANZA		
A1.1	Contributo vigilanza sull'attività di ass. e riass.	42.285.000,00	41.365.000,00
A1.2	Contributo vigilanza sugli intermediari	6.545.000,00	7.300.000,00
A1.3	Contributo vigilanza sui periti	<u>295.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
		49.125.000,00	48.965.000,00
A2	Contributo di enti e privati	0,00	0,00
A3	Altre entrate	0,00	0,00
	Totale ...	49.125.000,00	48.965.000,00
B	ENTRATE DIVERSE		
B1	Entrate non contributive	600.000,00	600.000,00
B2	Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali e realizzo di valori mobiliari		
B3	Riscossione di crediti e realizzo valori mobiliari	100.000,00	100.000,00
B4	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	0,00
	Totale ...	700.000,00	700.000,00

Bilancio

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE			
SPESE			
		Previsione competenza 2007 (euro)	Previsione competenza 2008 (euro)
C	SPESE DIRETTE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI		
C1.0	<u>SERVIZIO VIGILANZA ASSICURATIVA I E II</u>		
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.586.779,00	1.493.655,00
	Compensi per lavoro straordinario	48.888,00	43.609,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		1.635.667,00	1.537.264,00
C1.1	SEZIONE ATTUARIATO		
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.425.153,00	1.492.460,00
	Compensi per lavoro straordinario	46.742,00	50.593,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		1.471.895,00	1.543.053,00
C1.2	SEZIONE PATRIMONIALE E FONDI PENSIONE		
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	3.804.330,00	3.944.639,00
	Compensi per lavoro straordinario	170.236,00	167.486,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		3.974.566,00	4.112.125,00
C1.3	SEZIONE AUTORIZZAZIONI E MERCATO		
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	2.010.380,00	2.291.453,00
	Compensi per lavoro straordinario	85.358,00	91.965,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		2.095.738,00	2.383.418,00
	Totale ...	9.177.866,00	9.575.860,00
C2.0	<u>SERVIZIO ISPETTORATO</u>		
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	435.544,00	442.490,00
	Compensi per lavoro straordinario	7.769,00	6.984,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		443.313,00	449.474,00
C2.1	SEZIONE ISPETTORATO I		
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.631.769,00	1.683.530,00
	Compensi per lavoro straordinario	70.480,00	69.988,00
	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	550.000,00	525.000,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		2.252.249,00	2.278.518,00
C2.2	SEZIONE ISPETTORATO II		
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.386.708,00	1.473.140,00
	Compensi per lavoro straordinario	68.009,00	58.423,00
	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	550.000,00	525.000,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		2.004.717,00	2.056.563,00
	Totale ...	4.700.279,00	4.784.555,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE			
ENTRATE			
		Previsione competenza 2007 (euro)	Previsione competenza 2008 (euro)

Bilancio

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE			
SPESE			
		<i>Previsione competenza 2007 (euro)</i>	<i>Previsione competenza 2008 (euro)</i>
C3.0	<u>DIREZIONE COORDINAMENTO GIURIDICO</u>		
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	624.434,00	841.712,00
	Compensi per lavoro straordinario	14.355,00	22.774,00
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		638.789,00	864.486,00
C3.1	SEZIONE CONSULENZA LEGALE		
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.337.916,00	1.183.727,00
	Compensi per lavoro straordinario	57.202,00	47.954,00
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		1.395.118,00	1.231.681,00
	<u>Totale ...</u>	<u>2.033.907,00</u>	<u>2.096.167,00</u>

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE			
ENTRATE			
		Previsione competenza 2007 (euro)	Previsione competenza 2008 (euro)

Bilancio

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE			
SPESE			
		Previsione competenza 2007 (euro)	Previsione competenza 2008 (euro)
C4.0	<u>SERVIZIO ALBI</u>		
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	263.228,00	602.035,00
	Compensi per lavoro straordinario	0,00	14.857,00
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		263.228,00	616.892,00
C4.0.1	SEZIONE ALBI INTERMEDIARI E PERITI		
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	2.570.776,00	1.973.472,00
	Compensi per lavoro straordinario	104.576,00	91.885,00
	Spese per il Collegio di Garanzia	100.000,00	160.000,00
	Spese per pubblicazione Albi e Ruolo	0,00	0,00
	Spese per espellimento prove di idoneità	125.000,00	125.000,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
	Altre spese direttamente imputabili	<u>0,00</u>	<u>360.000,00</u>
		2.900.352,00	2.710.357,00
	<u>Totale ...</u>	<u>3.163.580,00</u>	<u>3.327.249,00</u>
C5.0	<u>SERVIZIO SANZIONI</u>		
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.290.685,00	1.296.132,00
	Compensi per lavoro straordinario	63.542,00	60.534,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
	<u>Totale ...</u>	<u>1.354.227,00</u>	<u>1.356.666,00</u>
C6.0	<u>SERVIZIO LIQUIDAZIONI ORDINARIE E COATTE AMMINISTRATIVE</u>		
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.013.252,00	1.004.368,00
	Compensi per lavoro straordinario	37.663,00	34.656,00
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>Totale ...</u>	<u>1.050.915,00</u>	<u>1.039.024,00</u>
C7.0	<u>SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI</u>		
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	625.815,00	733.170,00
	Compensi per lavoro straordinario	20.961,00	24.149,00
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		646.776,00	757.319,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE			
ENTRATE			
		Previsione competenza 2007 (euro)	Previsione competenza 2008 (euro)

Bilancio

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE			
SPESE			
		Previsione competenza 2007 (euro)	Previsione competenza 2008 (euro)
C7.1	SEZIONE TUTELA DEI DANNEGGIATI		
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	2.897.269,00	2.919.946,00
	Compensi per lavoro straordinario	124.191,00	129.591,00
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3.021.460,00	3.049.537,00
C7.2	SEZIONE TUTELA DEGLI ASSICURATI		
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.168.304,00	1.058.224,00
	Compensi per lavoro straordinario	49.295,00	41.000,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		1.217.599,00	1.099.224,00
	Totale ...	<u>4.885.835,00</u>	<u>4.906.080,00</u>
C8.0	<u>SERVIZIO RISORSE UMANE</u>		
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	372.913,00	450.258,00
	Compensi per lavoro straordinario	6.005,00	8.712,00
	Spese di formazione professionale	<u>500.000,00</u>	<u>450.000,00</u>
		878.918,00	908.970,00
C8.1	UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E FORMAZIONE		
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	378.524,00	265.353,00
	Compensi per lavoro straordinario	15.558,00	12.322,00
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		394.082,00	277.675,00
C8.2	UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE		
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	623.446,00	670.745,00
	Compensi per lavoro straordinario	30.687,00	31.278,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		654.133,00	702.023,00
	Totale ...	<u>1.927.133,00</u>	<u>1.888.668,00</u>
C9.0	<u>SERVIZIO STUDI</u>		
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	494.754,00	464.841,00
	Compensi per lavoro straordinario	12.529,00	9.842,00
	Spese per pubblicazioni	0,00	0,00
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		507.283,00	474.683,00
C9.1	SEZIONE AFFARI INTERNAZIONALI		
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.129.685,00	1.053.345,00
	Compensi per lavoro straordinario	38.825,00	42.139,00
	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	220.000,00	300.000,00
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		1.388.510,00	1.395.484,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE			
ENTRATE			
		Previsione competenza 2007 (euro)	Previsione competenza 2008 (euro)

Bilancio

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE			
SPESE			
		Previsione competenza 2007 (euro)	Previsione competenza 2008 (euro)
C9.2	SEZIONE STUDI		
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	665.477,00	757.668,00
	Compensi per lavoro straordinario	25.866,00	26.823,00
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		691.343,00	784.491,00
C9.3	UFFICIO RIASSICURAZIONE		
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	110.053,00	175.930,00
	Compensi per lavoro straordinario	5.363,00	8.265,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		115.416,00	184.195,00
	<u>Totale ...</u>	<u>2.702.552,00</u>	<u>2.838.853,00</u>

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE			
ENTRATE			
		Previsione competenza 2007 (euro)	Previsione competenza 2008 (euro)

Bilancio

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE			
SPESE			
		Previsione competenza 2007 (euro)	Previsione competenza 2008 (euro)
C10.0	<u>DIREZIONE COORDINAMENTO OPERATIVO</u>		
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	398.843,00	538.561,00
	Compensi per lavoro straordinario	5.893,00	11.567,00
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Totale ...	404.736,00	550.128,00
C11.0	<u>SERVIZIO CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE</u>		
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	2.345.461,00	2.085.915,00
	Compensi per lavoro straordinario	98.626,00	97.183,00
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2.444.087,00	2.183.098,00
C11.1	SEZIONE CONTABILITA' E BILANCIO		
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	931.708,00	1.071.913,00
	Compensi per lavoro straordinario	34.093,00	40.313,00
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		965.801,00	1.112.226,00
C11.2	UFFICIO AMMINISTRAZIONE E ACQUISTI		
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	888.142,00	1.054.265,00
	Compensi per lavoro straordinario	43.813,00	49.444,00
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		931.955,00	1.103.709,00
	Totale ...	4.341.843,00	4.399.033,00
C12.0	<u>SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SISTEMI</u>		
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	65.299,00	0,00
	Compensi per lavoro straordinario	3.180,00	0,00
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		68.479,00	0,00
C12.1	SEZIONE TECNOLOGIE E SISTEMI		
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.720.279,00	1.709.108,00
	Compensi per lavoro straordinario	75.961,00	70.660,00
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		1.796.240,00	1.779.768,00
C12.2	UFFICIO ORGANIZZAZIONE E PROCESSI		
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	85.923,00	89.500,00
	Compensi per lavoro straordinario	4.130,00	4.065,00
	Spese di formazione professionale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		90.053,00	93.565,00
	Totale ...	1.954.772,00	1.873.333,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE			
ENTRATE			
		Previsione competenza 2007 (euro)	Previsione competenza 2008 (euro)

Bilancio

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE			
SPESE			
		Previsione competenza 2007 (euro)	Previsione competenza 2008 (euro)
C13.0	<i>SERVIZIO STATISTICA</i>		
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	749.982,00	726.127,00
	Compensi per lavoro straordinario	20.479,00	20.365,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
	<u>Totale ...</u>	<u>770.461,00</u>	<u>746.492,00</u>
	Totale spese dirette	38.468.106,00	39.382.108,00

Bilancio

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE			
SPESE			
		Previsione competenza 2007 (euro)	Previsione competenza 2008 (euro)
D	SPESE INDIRETTE PER SERVIZI GENERALI		
	– Funzionamento		
D1	Organi d'Istituto	951.000,00	985.000,00
D2	Uffici di staff	1.635.899,00	1.741.628,00
D3	Internal auditing	561.847,00	519.264,00
D4	Oneri di funzionamento	<u>8.382.148,00</u>	<u>8.014.000,00</u>
	Totale...	11.530.894,00	11.259.892,00
	– Investimenti		
D4	Acquisto immobilizzazioni	520.000,00	588.000,00
D5	Concessione di crediti e acquisto valori mobiliari	6.000,00	6.000,00
D6	Uscite derivanti da estinzioni di prestiti	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Totale...	526.000,00	594.000,00
	Totale spese indirette	12.056.894,00	11.853.892,00
	TOTALE USCITE	50.525.000,00	51.236.000,00
	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	50.525.000,00	51.236.000,00

Oneri di funzionamento:

Spese per servizi e utenze	3.220.000,00	2.987.000,00
Canoni di locazione	3.280.000,00	3.330.000,00
Oneri tributari, finanziari e vari	562.148,00	575.000,00
Beni di consumo	280.000,00	237.000,00
Commissioni e comitati e prestazioni professionali	168.000,00	184.000,00
Manutenzioni	180.000,00	191.000,00
Pubblicazioni	100.000,00	100.000,00
Pubblicità	90.000,00	90.000,00
Spese di rappresentanza	22.000,00	25.000,00
Borse di studio	0,00	0,00
Fondo di riserva spese impreviste	80.000,00	80.000,00
Varie	<u>400.000,00</u>	<u>215.000,00</u>
	8.382.148,00	8.014.000,00

***PROSPETTO DI RIPARTIZIONE
DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI***

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI							
ENTRATE							
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2007 (euro)	Previsione competenza 2008 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
I			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRESUNTO da:				
			- contributo di vigilanza sull'attività di ass. e riass.	700.000,00	1.571.000,00	871.000,00	124,43
			- contributo di vigilanza sugli intermediari	0,00	0,00	0,00	0,00
			- contributo di vigilanza sui periti	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ex art.6, comma 3, regolamento contabilità e amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ex art.6, comma 3, regolamento contabilità e amministrazione	<u>6.270.422,00</u>	<u>6.270.422,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Totale	6.970.422,00	7.841.422,00	871.000,00	12,50	
		1^	ENTRATE CORRENTI				
			ENTRATE CONTRIBUTIVE				
		10101	Contributo di vigilanza sull'attività di ass. e riass.	42.285.000,00	41.365.000,00	-920.000,00	-2,18
		10102	Contributo di enti e privati	0,00	0,00	0,00	0,00
		10103	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
		10104	Contributo di vigilanza sugli intermediari	6.545.000,00	7.300.000,00	755.000,00	11,54
	10105	Contributo di vigilanza sui periti	295.000,00	300.000,00	5.000,00	1,69	
		Totale ...	49.125.000,00	48.965.000,00	-160.000,00	-0,33	
	2^	ENTRATE NON CONTRIBUTIVE					
	10201	Entrate derivanti da sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10202	Altre entrate	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
		Totale ...	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
		Totale titolo I	49.725.000,00	49.565.000,00	-160.000,00	0,32	
II	3^		ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI ALIENAZIONE DI BENI				
		20301	Alienazione beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
		20302	Alienazione beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00
	4^		RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI				
		20401	Riscossione crediti diversi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	20402	Realizzo valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale ...	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
		Totale titolo II	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	

Bilancio

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI							
SPESE							
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2007 (euro)	Previsione competenza 2008 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			SPESE CORRENTI				
			ORGANI DELL'ISTITUTO				
	1 [^]	10101	Indennità di Presidenza	291.000,00	295.000,00	4.000,00	1,37
		10102	Indennità componenti Consiglio Istituto	635.000,00	660.000,00	25.000,00	3,94
		10103	Missioni e rimborsi agli organi dell'Istituto	25.000,00	30.000,00	5.000,00	20,00
			Totale ...	951.000,00	985.000,00	34.000,00	3,58
			ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	2 [^]	10201	Stipendi	24.350.000,00	24.700.000,00	350.000,00	1,44
		10202	Oneri previdenziali e assistenziali	6.752.000,00	6.780.000,00	28.000,00	0,41
		10203	Compensi per lavoro straordinario	1.580.000,00	1.450.000,00	-130.000,00	-8,23
		10204	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
		10205	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	270.000,00	300.000,00	30.000,00	11,11
		10206	Altri oneri del personale	3.840.000,00	4.168.000,00	328.000,00	8,54
		10207	Spese di formazione professionale	500.000,00	450.000,00	-50.000,00	-10,00
		10208	Spese per funzionamento di commissioni e comitati	240.000,00	260.000,00	20.000,00	8,33
		10209	Prestazioni professionali	248.000,00	134.000,00	-114.000,00	-45,97
		10210	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni e altre manifestazioni	295.000,00	215.000,00	-80.000,00	-27,12
		10211	Canoni di locazione e oneri accessori	3.280.000,00	3.330.000,00	50.000,00	1,52
		10212	Acquisto di beni di consumo	280.000,00	237.000,00	-43.000,00	-15,36
		10213	Spese per servizi e utenze	3.285.000,00	3.187.000,00	-98.000,00	-2,98
		10214	Manutenzione ordinaria beni mobili e immobili	130.000,00	191.000,00	61.000,00	46,92
		10215	Spese di rappresentanza	22.000,00	25.000,00	3.000,00	13,64
		10216	Spese di pubblicità	97.000,00	90.000,00	-7.000,00	-7,22
		10217	Spese per pubblicazioni	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
			Totale ...	46.319.000,00	46.667.000,00	348.000,00	0,75
			ONERI VARI E STRAORDINARI				
	3 [^]	10301	Oneri tributari e finanziari	2.481.000,00	2.600.000,00	119.000,00	4,80
		10302	Altri oneri	180.000,00	310.000,00	130.000,00	72,22
			Totale ...	2.661.000,00	2.910.000,00	249.000,00	9,36

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI								
ENTRATE								
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2007 (euro)	Previsione competenza 2008 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %	
III	5^		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
			ACCENSIONE PRESTITI					
		30501	Accensione mutui		0,00	0,00	0,00	0,00
		30502	Accensione altri debiti finanziari		0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...		0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo III		0,00	0,00	0,00	

Bilancio

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI								
SPESE								
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2007 (euro)	Previsione competenza 2008 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %	
II	4 [^]		FONDI COSTITUITI IN BASE A DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI					
		10401	Fondo di riserva spese impreviste	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
		10402	Fondo di compensazione entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10403	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Totale ...	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
			Totale titolo I	50.011.000,00	50.642.000,00	631.000,00	1,26	
			SPESE IN CONTO CAPITALE					
	5 [^]			ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI				
		20501	Acquisto immobili e oneri di ristrutturazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20502	Acquisto impianti, attrezzature e macchine d'ufficio non informatiche	38.000,00	50.000,00	12.000,00	31,58	
20503		Acquisto apparecchiature e programmi informatici	370.000,00	488.000,00	118.000,00	31,89		
20504		Acquisto mobili d'ufficio e arredi	100.000,00	50.000,00	-50.000,00	-50,00		
20505		Acquisto automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale ...	508.000,00	588.000,00	80.000,00	15,75		
III	6 [^]		CONCESSIONE CREDITI E ACQUISTO VALORI MOBILIARI					
		20601	Concessione crediti diversi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
		20602	Acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Totale ...	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
		Totale titolo II	514.000,00	594.000,00	80.000,00	15,56		
7 [^]			USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI					
			ESTINZIONE PRESTITI					
	30701	Rimborsi mutui	0,00	0,00	0,00	0,00		
	30702	Rimborsi di altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00		

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI							
ENTRATE							
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2007 (euro)	Previsione competenza 2008 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
			Totale generale ...	49.825.000,00	49.665.000,00	-160.000,00	-0,32
			<i>PARTITE DI GIRO</i>				
			<i>ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO</i>				
		40601	Partite di giro	56.095.000,00	56.635.000,00	540.000,00	0,96
		40602	Fondo per la realizzazione del progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autoveicoli (decreto M.A.P. 23.11.2004)	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
		40603	Fondo per la realizzazione del servizio di prevenzione R.C.A.	0,00	300.000,00	300.000,00	
			Totale ...	56.795.000,00	57.635.000,00	840.000,00	1,48
			Totale titolo IV	56.795.000,00	57.635.000,00	840.000,00	1,48
			TOTALE ENTRATE	106.620.000,00	107.300.000,00	680.000,00	0,64
			<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRESUNTO da:</i>				
			- contributo di vigilanza sull'attività di ass. e riass.	700.000,00	1.571.000,00	871.000,00	124,43
			- contributo di vigilanza sugli intermediari	0,00	0,00	0,00	0,00
			- contributo di vigilanza sui periti	0,00	0,00	0,00	0,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ex art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	107.320.000,00	108.871.000,00	1.551.000,00	1,45

Bilancio

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI							
SPESE							
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2007 (euro)	Previsione competenza 2008 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
			Totale generale...	50.525.000,00	51.236.000,00	711.000,00	1,41
IV	8 [^]		PARTITE DI GIRO				
			USCITE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO				
		40801	Partite di giro	56.095.000,00	56.635.000,00	540.000,00	0,96
		40802	Fondo per la realizzazione del progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autoveicoli (decreto M.A.P. 23.11.2004)	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
		40603	Fondo per la realizzazione del servizio di preventivazione R.C.A.	0,00	300.000,00	300.000,00	
			Totale ...	56.795.000,00	57.635.000,00	840.000,00	1,48
			Totale titolo IV	56.795.000,00	57.635.000,00	840.000,00	1,48
			TOTALE USCITE	107.320.000,00	108.871.000,00	1.551.000,00	1,45
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	107.320.000,00	108.871.000,00	1.551.000,00	1,45

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI**

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI							
ENTRATE							
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2007 (euro)	Previsione competenza 2008 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
I			<i>ENTRATE CORRENTI</i>	49.725.000,00	49.565.000,00	-160.000,00	-0,32
II			<i>ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
III			<i>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			<i>PARTITE DI GIRO</i>	56.795.000,00	57.635.000,00	840.000,00	1,48
			<i>TOTALE ENTRATE</i>	106.620.000,00	107.300.000,00	680.000,00	0,64
			<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRESUNTO</i>	700.000,00	1.571.000,00	871.000,00	124,43
			<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ex art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>TOTALE A PAREGGIO</i>	107.320.000,00	108.871.000,00	1.551.000,00	1,45

Bilancio

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI							
SPESE							
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2007 (euro)	Previsione competenza 2008 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
I			<i>SPESE CORRENTI</i>	50.011.000,00	50.642.000,00	631.000,00	1,26
II			<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	514.000,00	594.000,00	80.000,00	15,56
III			<i>USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			<i>PARTITE DI GIRO</i>	56.795.000,00	57.635.000,00	840.000,00	1,48
			<i>TOTALE SPESE</i>	107.320.000,00	108.871.000,00	1.551.000,00	1,45
			<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>TOTALE A PAREGGIO</i>	107.320.000,00	108.871.000,00	1.551.000,00	1,45

***TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO***

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		
ATTIVITÀ		IMPORTI (euro)
FONDO CASSA AL 1°/1/2008		16.041.422,00
CREDITI		
– Al 31/12/2006	+	1.273.531,83
– Eliminati al 31/12/2007 relativi all'anno 2006	-	0,00
– Riscossi al 31/12/2007 relativi all'anno 2006	+	1.273.531,83
– Presunti al 31/12/2007 relativi all'anno 2007	+	300.000,00
TOTALE		300.000,00
RESIDUI ATTIVI		
– Al 31/12/2006	+	14.738.120,21
– Eliminati al 31/12/2007 relativi all'anno 2006	-	0,00
– Riscossi al 31/12/2007 relativi all'anno 2006	-	14.738.120,21
– Presunti al 31/12/2007 relativi all'anno 2007	+	0,00
TOTALE		0,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		0,00
TOTALE A PAREGGIO		16.341.422,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		
PASSIVITÀ		IMPORTI (euro)
DEBITI		
- Al 31/12/2006	+	3.936.755,14
- Eliminati al 31/12/2007 relativi all'anno 2006	-	0,00
- Pagati al 31/12/2007 relativi all'anno 2006	-	3.936.755,14
- Presunti al 31/12/2007 relativi all'anno 2007	+	4.000.000,00
TOTALE		4.000.000,00
RESIDUI PASSIVI		
- Al 31/12/2006	+	5.549.792,27
- Eliminati al 31/12/2007 relativi all'anno 2006	-	0,00
- Pagati al 31/12/2007 relativi all'anno 2006	-	5.549.792,27
- Presunti al 31/12/2007 relativi all'anno 2007	+	4.500.000,00
TOTALE		4.500.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRESUNTO da:		
- contributo di vigilanza sull'attività di ass. e riass.		1.571.000,00
- contributo di vigilanza sugli intermediari		0,00
- contributo di vigilanza sui periti		0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ex art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione		
		6.270.422,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TOTALE		7.841.422,00
TOTALE A PAREGGIO		16.341.422,00

**Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo**

BOLLETTINO
Anno II - N. 11
Novembre 2007
Registrazione presso il
Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direttore Responsabile
Dr. Giovanni CUCINOTTA

ISSN 1970-6855

Redazione

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo
Via del Quirinale, 21
00187 - Roma
Tel. 06/42.133.1
Fax 06/42.133.735
Internet - <http://www.isvap.it>
E-mail: Serv.Studi@isvap.it

Stampa e diffusione

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a.
Stabilimento Salario – Roma

Condizioni di vendita anno 2007

ITALIA

Fascicolo	euro 10,00
Abbonamento annuo	euro 80,00

ESTERO

Fascicolo	euro 15,00
Abbonamento annuo	euro 100,00

(Prezzi doppi, tripli, ecc. per quei fascicoli che, stampati in un unico volume, sostituiscono altrettanti numeri della prevista periodicità)

Conto corrente postale n. 387001

Intestato a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Funzione Arte/Editoria

Piazza Verdi, 10 – 00198 Roma

Contatti:

- | | |
|-----------------------|--|
| - abbonamenti | 0685082207 – 0685084124 |
| - vendita al pubblico | 0685082147 – 0685082591 |
| - fax | 0685084117 |
| - e – mail | venditeperiodici@ipzs |

I fascicoli singoli ed i numeri arretrati possono essere richiesti, anche telefonicamente, e verranno spediti in contrassegno maggiorando l'importo per spese di spedizione a mezzo posta ordinaria o tramite corriere.
